IMPRESA RE SNC

PROCEDURA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (EX SCREENING)

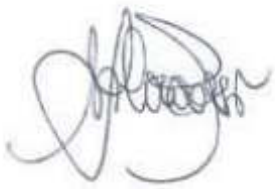
Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a procedure semplificate

INCREMENTO QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SOTTOPORRE A RECUPERO (POTENZIALITA' SUPERIORE ALLE 10 TON/DIE)

(ex art. 216 del D.Lgs.152/2006 – D.M. 5.2.1998 e ss.mm. e ii. – D.M.161/2002 – D.Lgs.209/2003 - D.Lgs. 151/05 – D.M. 186/2006)

IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SITO IN

BUSALLA – VIA COSTALOVAIA 4

<table>
<tr><td colspan="2">Consulenti esterni:
DOTT.SSA ROSSI FULVIA
</td><td colspan="2">DOTT. GIAMBATTISTA VEZZOLLA
</td></tr>
<tr><td colspan="4">EMISSIONE DEL DOCUMENTO</td></tr>
<tr><td>DATA</td><td>EDIZIONE</td><td>DESCRIZIONE</td><td>TIMBRO E FIRMA AZIENDA</td></tr>
<tr><td>28.02.2021</td><td>ED 00</td><td>PRIMA EMISSIONE</td><td>IMPRESA RE S.N.C.
di Re Marcello & Stefano</td></tr>
</table>

Sommario

0 Premessa 4

1 SINTESI DEL PROGETTO 5

1.1 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO 5

1.2 MAPPA CATASTALE CON INDICAZIONE DEL FOGLIO E DELLE PARTICELLE INTERESSATE, ESTENSIONE DELL'AREA DESTINATA ALL'IMPIANTO (DISTINGUENDO ESTENSIONI PARZIALI DESTINATE AD ES. ALL'IMPIANTO DI AMMASSO, DEPOSITO, STOCCAGGIO PROVVISORIO, AL/AGLI IMPIANTO/I DI TRATTAMENTO, AD ALTRI USI) 5

1.3 DATI COSTRUTTIVI E GESTIONALI 7

1.3.1 TIPI E RELATIVI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CHE SI INTENDONO STOCCARE 7

1.3.2 MODALITÀ ANALITICHE ED IN GENERALE CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI DA STOCCARE, LORO MODALITÀ REALIZZATIVE, SISTEMI DI REGISTRAZIONE E CODIFICA DEI DATI 8

1.3.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI, DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI TECNICI PRESCELTI PER LO STOCCAGGIO DEI VARI TIPI DI RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'INSEDIAMENTO. PRECISARE IN PARTICOLARE: 11

1.3.3.1 capacità massima di stoccaggio riferita ad ogni tipo di rifiuto 11

1.3.3.2 quantitativo annuo di rifiuti stoccati (riferito ad ogni tipo di rifiuto) 11

1.3.3.3 tempi di permanenza in stoccaggio di ogni tipo di rifiuto 11

1.3.3.4 numero, tipo e capacità dei contenitori fissi e/o mobili con indicazione dei sistemi di misurazione delle quantità e del volume 11

1.3.3.5 sistemi adottati per garantire che rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro 11

1.3.3.6 precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente 11

1.3.3.7 caratteristiche dei bacini di contenimento in caso di serbatoi fuori terra con relativa capacità 12

1.3.3.8 presenza di sistemi antitraboccamento in ordine a serbatoi contenenti rifiuti liquidi 12

1.3.3.9 sistemi di impermeabilizzazione, ad esempio dei fondi dei bacini, dei capannoni, dei basamenti per stoccaggio di rifiuti in cumuli 12

1.3.4 TIPO DI TRATTAMENTO A CUI VIENE SOTTOPOSTO CIASCUN TIPO DI RIFIUTO, DOPO LE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO 12

2 INTERFERENZE CON ALTRE OPERE ED INTERVENTI ESISTENTI O IN PROGETTO 16

3 QUANTIFICAZIONE E PROVENIENZA DELLA RISORSE NATURALI UTILIZZATE 17

4 RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE 17

5 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI GENERABILI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E NEL LORO UTILIZZO 18

5.1 ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA 18
5.1.1 DURATA DELLE EMISSIONI 19
5.1.2 MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLE POLVERI 19
5.1.2.1 UMIDIFICAZIONE DEL MATERIALE 19
5.1.2.2 PROCEDURA PER SCARICO/CARICO DEI MATERIALI SU AUTOMEZZI 19
5.1.2.3 MANUTENZIONE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI 19
5.1.2.4 EVENTUALE COPERTURA DEI CUMULI CON TELI PER I PERIODI DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO 20
5.1.2.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 20
5.1.2.6 D.P.I. 20
5.2 ACQUE E SCARICHI IDRICI 20
5.2.1 MISURE ADOTTATE PER IL CAUTELA SCARICHI IDRICI 21
5.3 IMPATTO ACUSTICO 22
5.3.1 MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO IMPATTO ACUSTICO 22
5.4 SUOLO 22
6 USI ATTUALI DEL TERRITORIO INTERESSATO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE OPERE 23
7 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 24
7.1 ASPETTI GENERALI 24
7.2 Disciplina urbanistica relativa al P.R.G. 24
7.3 CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEL PTCP – ASSETTO INSEDIATIVO ED AREE CARSICHE 25
7.4 CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEL PTCP – ASSETTO VEGETAZIONALE 26
7.5 VINCOLI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI 27
7.6 CLASSIFICAZIONE IN ORDINE DI AREE PROTETTE E RELATIVI PIANI 28
7.7 Vincoli territoriali e ambientali 29
7.7.1 Vincoli provinciali ed idrogeologici 29
7.7.2 Z.P.S. 30
7.7.3 S.I.C. 31
7.7.4 ZONE SALVAGUARDIA S.I.C. 32
7.7.5 LIBIOSS - SPECIE, GROTTE E ZONE UMIDE 33
7.8 PIANIFICAZIONE DI BACINO – CLASSIFICAZIONE FASCIA INONDABILITA' 34
7.9 Classificazione suscettibilità al dissesto dei versanti 35
8 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA 36
9 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO 37
9.1 Biodiversità 37
9.2 FLORA 39

9.3 FAUNA 40
9.4 Acque superficiali e sotterranee 41
9.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 44
9.5.1 GEOLOGIA 44
9.5.2 GEOMORFOLOGIA 44
9.5.3 AREE CARSICHE 44
9.5.4 CLASSE D'USO DEL SUOLO 45
9.6 ATMOSFERA E QUALITÀ DELL'ARIA 46
9.7 RUMORE, VIBRAZIONI E RADIAZIONI 46
9.7.1 RUMORE 46
9.7.2 VIBRAZIONI E RADIAZIONI 47
9.8 Paesaggio e beni culturali 49
9.9 Pratiche agricole e zootecnia 50
10 CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE 50
11 ENTITÀ, COMPLESSITÀ, PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEI POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI 51
12 MITIGAZIONI CHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE PER RIDURRE O ANNULLARE I POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI NON SIGNIFICATIVI 52
12.1 TUTELA DELL'ARIA 52
12.2 RUMORE 52
12.3 TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE 53
12.4 GESTIONE ACQUE METEORICHE 54
12.5 INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE (SUOLO, ACQUA, ARIA, ETC) E RELATIVE MITIGAZIONI 54
12.6 INTERFERENZE CON COMPONENTI BIOTICHE (SPECIE ANIMALI, VEGETALI, HABITAT) E RELATIVE MITIGAZIONI 55
12.7 COMPONENTE VEGETALE 55
12.8 COMPONENTE ANIMALI 55
12.8.1 UCCELLI 55
12.8.2 MAMMIFERI 55
12.8.3 ANFIBI 55
12.8.4 RETTILI 55
12.8.5 INSETTI 55
13 ALLEGATI 56

0 Premessa

L'IMPRESA RE SNC svolge, presso impianto sito in BUSALLA (SV), VIA COSTALOVAIA 4 attività di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 per inserimento attività di recupero effettivo di inerti [R5].

Poiché l'azienda intende incrementare il quantitativo dei rifiuti trattati, stante quanto indicato nell'allegato 3 della legge regionale 38/1998 e ssmmii, in cui tutte le attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, così come (§ 5 ter.) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni", la scrivente rientra nel campo di applicazione della citata Legge Regionale e predispone, in questa sede, la presente relazione ai sensi della L.R. 38/98 al fine di ottenere la valutazione di compatibilità ambientale necessaria alla modifica sostanziale dell'AUA (allegato A).

Per comodità di lettura saranno sviluppati gli argomenti come richiesti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1661 del 20.12.2013 avente ad oggetto: "Norme Tecniche per la procedura di verifica di Screening di cui alla DGR n. 1415/99 s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.38/98 e s.m.i."

1 SINTESI DEL PROGETTO

L'attività di cui alla presente relazione non è inquadrabile come un vero e proprio progetto, in quanto trattasi della richiesta di aumento dei quantitativi di rifiuti sottoposti a recupero effettivo [R5] ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/2006 dell'attività di recupero rifiuti svolta dalla società per la quale la medesima risulta già autorizzata con AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 (ALLEGATO A).

In tale contesto è opportuno precisare che all'oggi non è prevista alcuna modifica sostanziale all'impianto, ovvero realizzazione di strutture o opere accessorie interne al medesimo sito, e pertanto è escludibile l'impiego di ulteriori e nuove risorse naturali, oltre a quelle necessarie al normale svolgimento dell'attività, come di seguito descritto.

1.1 CLASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'IMPRESA RE SNC svolge attività di recupero e trattamento di rifiuti inerti all'interno di impianto ubicato nel Comune di BUSALLA (SV), in via Costalovaia 4, su un terreno identificato a catasto terreni del Comune di Busalla, al foglio 10, mappale 450, secondo le seguenti attività:

- MESSA IN RISERVA [R13]
- RECUPERO [R5]

di rifiuti speciali non pericolosi.

1.2 MAPPA CATASTALE CON INDICAZIONE DEL FOGLIO E DELLE PARTICELLE INTERESSATE, ESTENSIONE DELL'AREA DESTINATA ALL'IMPIANTO (DISTINGUENDO ESTENSIONI PARZIALI DESTINATE AD ES. ALL'IMPIANTO DI AMMASSO, DEPOSITO, STOCCAGGIO PROVVISORIO, AL/AGLI IMPIANTO/I DI TRATTAMENTO, AD ALTRI USI)

Come evidenziato in allegato B, la ditta IMPRESA RE SNC svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi, presso un'area situata nel Comune di BUSALLA (GE), via Costalovaia 4, su un terreno identificato a catasto terreni del Comune di Busalla, al foglio 10, mappale 450 (Riferimento Figura 1).

L'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e l'attività di frantumazione, ha una superficie di circa 600 mq pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento elicotterato.



Figura 1: Estratto fuori scala della planimetria catastale
con individuazione delle aree di pertinenza ditta IMPRESA RE SNC

In suddetto piazzale, sono distinguibili le seguenti aree:

- AREA 1: AREA STOCCAGGIO, MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI – Trattasi di area pavimentata in cui sono posizionati i cumuli di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero per ottenimento di MPS.

  All'interno di quest'area i cumuli stoccati presenteranno dimensioni atte a garantire la sicurezza degli addetti durante il comune svolgimento delle mansioni. In particolare la sistemazione del materiale sarà caratterizzata da distacco fra i cumuli atto a garantire sia il passaggio dei mezzi di lavoro che le possibili vie di fuga e percorsi di accesso ai mezzi di soccorso. Suddetti percorsi saranno garantiti liberi e privi di ogni possibile ostacolo.

- AREA 2: AREA TRITURAZIONE – Trattasi di area di trattamento rifiuti per ottenimento di MPS.

- AREA 3: MAGAZZINO MEZZI E ATTREZZATURE – Trattasi di area riconducibile a capannone in cui sono custoditi attrezzature e mezzi impiegati dalla scrivente per lo svolgimento delle attività di costruzione e demolizione oggetto del core-business dell'azienda (attrezzature non impiegate per attività oggetto della presente relazione);

- AREA 4 – CUMULI MATERIE PRIME – trattasi di aree destinate all'alloggiamento di materie prime seconde ottenute.

Delle aree descritte, solo quella distinta dal numero 1 e n. 2 sono interessate all'accoglienza e al trattamento di rifiuti (cernita e vagliatura per riclassificazione del rifiuto in materia prima o propedeutiche all'avvio del rifiuto ad altri centri specializzati).

Per maggiore dettaglio si rimanda all'allegato C in cui è trasmessa planimetria della distribuzione delle aree.

1.3 DATI COSTRUTTIVI E GESTIONALI

1.3.1 TIPI E RELATIVI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CHE SI INTENDONO STOCCARE

Nella tabella riportata al paragrafo successivo sono riportati i rifiuti che l'impresa è all'oggi autorizzata a stoccare presso Comune di Busalla (GE) in via Costalovaia 4, ovvero rifiuti speciali, non pericolosi; nella tabella sono riportati i quantitativi attualmente autorizzati e le modifiche che saranno oggetto di modifica sostanziale .

Nella seguente tabella si riporta il quantitativo di rifiuti attualmente autorizzato presso l'impianto con le modifiche proposte in questa sede

Tabella 1 elenco rifiuti autorizzati con modifiche R5

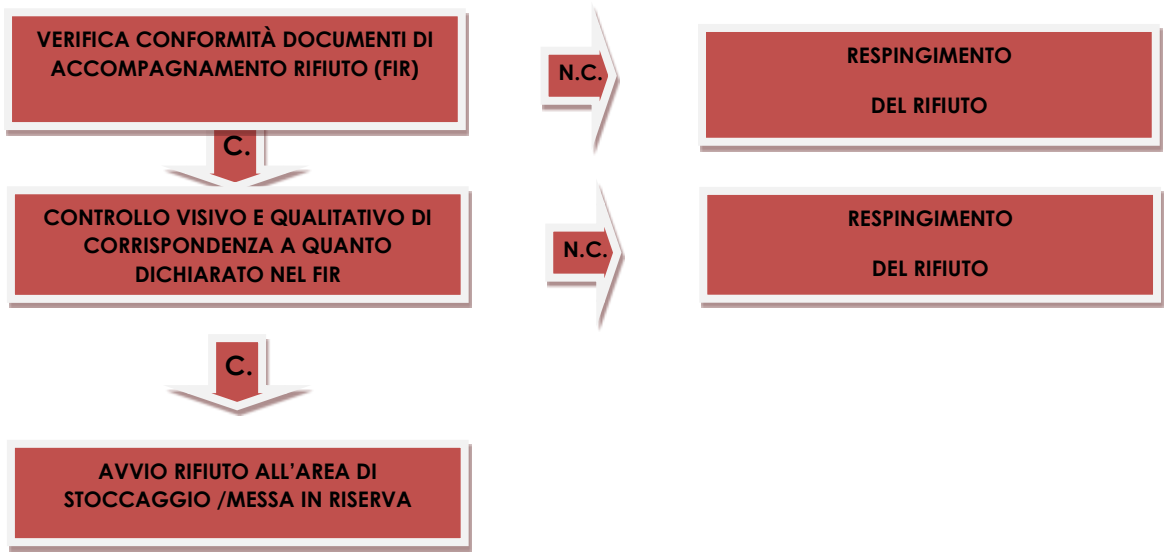
Tipologia rifiuto	Rif. normativo	Attività di recupero	Potenzialità Massima Impianto		Stoccaggio Massimo Istantaneo		Recupero di		Obbligo di Test Cess. (T) Analisi (A)
Codice CER	Paragrafo DM 05/02/98	Operazioni da R1 a R13	mc	tonn	mc	tonn	Materia	Energia	
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1	R12-R13 **R5**	~~4.615~~ 8076 di cui ~~**2.075**~~ **8076**	~~6.000~~ 10.500 di cui ~~**2.700**~~ **10.500**	~~461~~ 807	~~600~~ 1.050	X	-	T
010408 010410 010413	7.2	R12-R13	133	200	133	200	X	-	T
170302	7.6	R12-R13	~~360~~ 760	~~500~~ 1.000	~~36~~ 72	~~50~~ 100	X	-	T
170508	7.11	R12-R13 **R5**	1.100 di cui **155**	1.500 di cui **210**	110	150	X	-	T
170504	7.31bis	R12-R13	~~4.000~~ 670	~~6.000~~ 1.000	~~400~~ 67	~~600~~ 100	X	-	T
150103 170201	9.1	R12-R13	60	20	60	20	-	-	-
TOTALE			~~10.268~~ 9.854	**14.220**	~~1.200~~ 1.249	1.620			

<u>Come evidenziato in tabella 1, la capacità massima dell'impianto rimane assolutamente invariata.</u>

1.3.2 MODALITÀ ANALITICHE ED IN GENERALE CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI DA STOCCARE, LORO MODALITÀ REALIZZATIVE, SISTEMI DI REGISTRAZIONE E CODIFICA DEI DATI

La fase preliminare alle operazioni di messa in riserva per successivo recupero di rifiuti è il controllo della qualità degli stessi, per verificarne l'ammissibilità all'impianto; trattasi di fase fondamentale al fine di garantire elevati standard qualitativi e ambientali nel sito.

Al fine di meglio esplicitare le modalità di ritiro e messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto, si rimanda al seguente diagramma in cui vengono rappresentate in modo sintetico le principali fasi:



C. = Conforme N.C. = Non conforme

Diagramma 1: modalità di ritiro e messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto

VERIFICA DOCUMENTALE

Presso l'impianto, verrà effettuato un primo controllo dei documenti di accompagnamento, ovvero del formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.) e delle autorizzazioni relative al trasportatore e al centro di produzione, qualora lo stesso risulti centro di raccolta/trattamento rifiuti. In particolare, il rifiuto da ritirare presso l'impianto, dovrà essere trasportato da un soggetto all'uopo autorizzato secondo la vigente Normativa. Il rifiuto verrà inderogabilmente respinto dall'impianto qualora lo stesso non sia

accompagnato da idoneo formulario di identificazione del rifiuto e/o qualora il formulario risulti non completamente o correttamente compilato.

Prima del ritiro, sul rifiuto verrà effettuato un controllo visivo e qualitativo di corrispondenza a quanto dichiarato nel formulario di identificazione del rifiuto che il produttore/detentore provvederà a compilare a propria cura e responsabilità.

CONTROLLO VISIVO E QUALITATIVO DI CORRISPONDENZA A QUANTO DICHIARATO NEL FIR

Durante le operazioni di scarico del rifiuto si effettuerà una seconda verifica visiva e qualitativa al fine di accertarne l'effettiva corrispondenza a quanto dichiarato nel formulario di identificazione; qualora questo risulti non conforme a quanto dichiarato nel formulario e a quanto pattuito, il materiale verrà immediatamente respinto e – se necessario - ne verrà data comunicazione all'autorità competente.

In particolare, personale qualificato ed opportunamente formato, presente nell'area di scarico, effettuerà controllo visivo di tutti i rifiuti pervenuti al centro al fine di identificare la possibile presenza di rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.

In caso di ritiro di grosse partite di materiale inerte (generalmente oltre i 1000 m3, per terre, macerie ed altri prodotti inerti edili), il controllo avverrà direttamente in cantiere, prima del conferimento: in tal senso, tecnici incaricati dall'impianto o personale esperto interno all'azienda si recheranno direttamente presso il luogo di produzione dove verrà effettuato un controllo visivo del materiale, per accertarne la corrispondenza al CER e alla tipologia merceologica, oltre alla verifica qualitativa in termini organolettici (colore, odore e consistenza); contestualmente verrà prelevato un campione rappresentativo del materiale (di norma si considera un campione ogni 1000 m3) che verrà portato a laboratorio per essere sottoposto ad analisi chimiche specifiche ai sensi del D.Lgs 152/06 e D.M. 186/2006. Potrà considerarsi valida anche l'analisi chimica fornita dal produttore in merito al lotto di materiale in oggetto, qualora la stessa sia rilasciata da un laboratorio chimico abilitato e contenga tutti i parametri necessari alla verifica della corretta ammissibilità al centro.

Nel caso di esito positivo alle verifiche preliminari effettuate in situ e riscontro positivo da parte delle indagini di laboratorio, verrà data l'autorizzazione all'ingresso in impianto; in caso contrario verrà negato il conferimento.

Per quanto concerne i piccoli conferitori, gli stessi compileranno preliminarmente all'accesso al centro un'autocertificazione con la quale, sotto la loro responsabilità, dichiareranno la conformità dei rifiuti.

Fanno eccezione quei rifiuti riconducibili a cartongesso, legno, per i quali risulterà sufficiente una verifica visiva e qualitativa; il controllo visivo e organolettico (Colore – odore) avverrà ad ogni conferimento, prima dell'accesso all'impianto, secondo le modalità specificate.

AVVIO RIFIUTO ALL'AREA DI STOCCAGGIO PER MESSA IN RISERVA/STOCCAGGIO

Tutti i materiali così ritirati presso l'impianto sono destinati alle specifiche aree per essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva dei rifiuti.

REGISTRAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO

Tutti i rifiuti così ritirati presso l'impianto verranno registrati su apposito registro di carico e scarico rifiuti Mod. A (detentori), inerente al trattamento rifiuti.

1.3.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI, DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI TECNICI PRESCELTI PER LO STOCCAGGIO DEI VARI TIPI DI RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'INSEDIAMENTO. PRECISARE IN PARTICOLARE:

1.3.3.1 capacità massima di stoccaggio riferita ad ogni tipo di rifiuto

Si rimanda alla tabella 1 in cui per la tipologia di rifiuto sono riportate le capacità massime di stoccaggio, espresse in mc e tonnellate

1.3.3.2 quantitativo annuo di rifiuti stoccati (riferito ad ogni tipo di rifiuto)

Si rimanda alla tabella 1 in cui per la tipologia di rifiuto è indicato il quantitativo annuo di rifiuti depositati/messi in riserva, espressi in mc/anno e tonnellate /anno.

1.3.3.3 tempi di permanenza in stoccaggio di ogni tipo di rifiuto

I tempi di permanenza in impianto saranno di massimo 365 giorni.

1.3.3.4 numero, tipo e capacità dei contenitori fissi e/o mobili con indicazione dei sistemi di misurazione delle quantità e del volume

Per la tipologia di rifiuto che viene trattata presso l'impianto, lo stoccaggio avverrà in cumuli, nelle zone precedentemente descritte. Qualora dalle attività di cernita e vibrovagliatura derivino frazioni di scarto, le stesse saranno alloggiate in cassoni scarrabili in attesa di essere conferiti presso impianti all'uopo autorizzati.

1.3.3.5 sistemi adottati per garantire che rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro

All'interno dell'impianto non sono presenti rifiuti incompatibili, suscettibili ovvero in grado di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

1.3.3.6 precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente

In ottemperanza a quanto previsto dal "Testo unico in Materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro" l'azienda ha provveduto agli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure d'emergenza, evacuazione, lotta all'incendio e pronto soccorso è stato opportunamente formato ed edotto sulla specifica mansione. Tutto il personale in forza alla società è periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.

Il datore di lavoro, congiuntamente al responsabile tecnico e al responsabile per la lotta alle emergenze, effettua incontri formativi con il personale dipendente, in riferimento gestione delle emergenze.

L'inserimento di nuovo personale prevede un periodo di affiancamento la cui durata dipende dalla complessità dell'incarico e dalle conoscenze pregresse dei neo-assunti.

Inoltre, il nuovo personale è soggetto ad un programma introduttivo di formazione inerente:

- la conoscenza e il rispetto delle norme cogenti e delle norme comportamentali ambientali applicate dalla ditta;
- la sicurezza e la salute sul lavoro.

1.3.3.7 caratteristiche dei bacini di contenimento in caso di serbatoi fuori terra con relativa capacità

Non applicabile: non sono previsti serbatoi fuori terra.

1.3.3.8 presenza di sistemi antitraboccamento in ordine a serbatoi contenenti rifiuti liquidi

Non applicabile: non sono previsti serbatoi fuori terra.

1.3.3.9 sistemi di impermeabilizzazione, ad esempio dei fondi dei bacini, dei capannoni, dei basamenti per stoccaggio di rifiuti in cumuli

Come evidenziato dalla planimetria trasmessa in calce alla presente relazione, le operazioni di recupero rifiuti sono effettuate su pavimentazione impermeabile. La superficie impermeabilizzata è dotata di idonea pendenza, dossi, cunette e canalizzazione per il convogliamento, la raccolta e il trattamento delle acque.

1.3.4 TIPO DI TRATTAMENTO A CUI VIENE SOTTOPOSTO CIASCUN TIPO DI RIFIUTO, DOPO LE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art 181 comma b del Dlgs 152/06, sono e saranno favorite le forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; in particolare, ove tecnicamente possibile, i rifiuti ritirati presso l'impianto, saranno sottoposti a lavorazioni propedeutiche al recupero di materia prima seconda o al recupero di rifiuti da avviare a riciclaggio presso altri impianti o, ove tecnicamente non possibile, a smaltimento.

Nel seguente diagramma a blocchi (rif. Figura 2) viene descritto genericamente il flusso dei rifiuti trattati dalla impresa; nei seguenti paragrafi sono invece riportate, in riferimento ai punti del DM 05.02.1998 e ss.mm.ii., le modalità operative con cui i rifiuti ricevuti presso impianto saranno trattati per relativa valorizzazione.

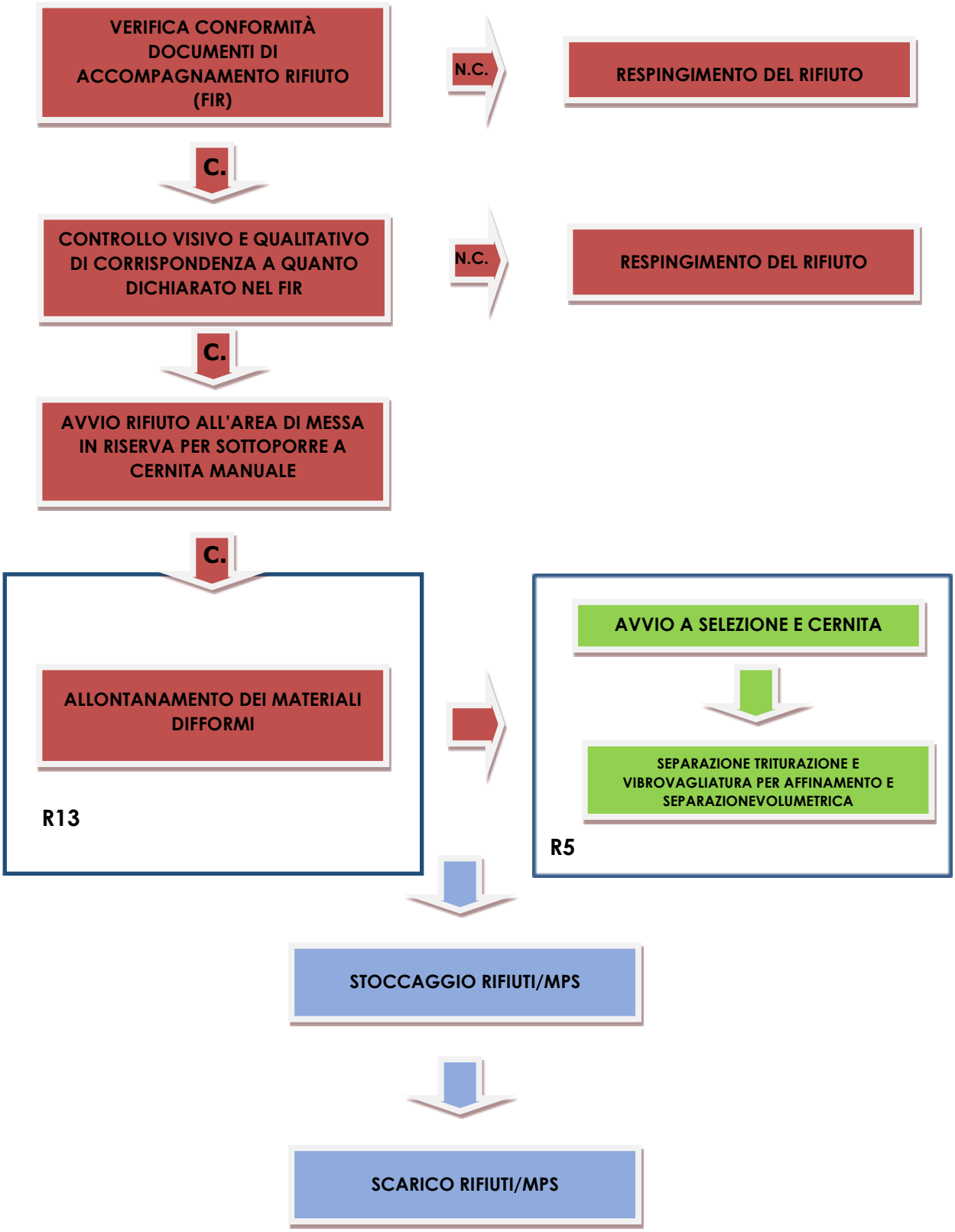


Diagramma 2: Schema di flusso rifiuti trattati presso l'azienda

RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI IN CEMENTO ARMATO (rif. P.TO 7.1 DM 05.02.98)

Sono riconducibili a questo paragrafo i rifiuti di cui ai CER 10 13 11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310", 17 01 01 "Cemento", 17 01 02 "mattoni", 17 01 03 "mattonelle e ceramica", 17 01 07 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106", e 17 09 04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903", ovvero materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

Suddetti rifiuti saranno messi in riserva presso impianto [R13] e sottoposti a preliminari operazioni di cernita manuale per allontanamento di possibili materiali estranei, quali carta, cartone, plastica e legno [R12].

Successivamente, al fine di poter ottenere materie prime secondarie impiegabili per l'edilizia o da impiegarsi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali industriali, il materiale precedentemente cernito sarà sottoposto a trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata [R5].

Il materiale ottenuto dovrà presentare test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del decreto DM 05.02.1998, analizzato sul rifiuto tal quale, come da specifiche di suddetto allegato; il materiale dovrà inoltre presentare caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo le specifiche d'impiego.

CARTONGESSO (rif. P.TO 7.1 DM 05.02.98)

Il rifiuto di cui al CER 17 08 02 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801"sarà messo in riserva in cassone dedicato, in attesa di raggiungere un quantitativo che ne giustifichi la movimentazione; apriormente potrà essere sottoposto ad operazioni di cernita per allontanamento frazioni merceologiche difformi [R12].

PIETRISCO TOLTO IN OPERA (rif. P.TO 7.11 DM 05.02.98)

Sono riconducibili a questo paragrafo i rifiuti di cui ai CER 170508 "pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07", ovvero pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.

Suddetti rifiuti saranno messi in riserva presso impianto [R13] e sottoposti a preliminari operazioni di cernita manuale per allontanamento di possibili materiali estranei, quali carta, cartone, plastica e legno [R12].

Successivamente, al fine di poter ottenere materie prime secondarie impiegabili per l'edilizia o da impiegarsi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali industriali, il materiale precedentemente cernito sarà sottoposto a trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata [R5].

Il materiale ottenuto dovrà presentare test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del decreto DM 05.02.1998, analizzato sul rifiuto tal quale, come da specifiche di suddetto allegato; il materiale dovrà inoltre presentare caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo le specifiche d'impiego.

RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE

Sono riconducibili a questo paragrafo i rifiuti di cui ai CER 010408 "scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07", CER 010410 "polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07" e CER 010413 "rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07", ovvero materiale inerte, di pezzatura varia proveniente dall'attività di lavorazione dei materiali lapidei.

Suddetti rifiuti saranno messi in riserva presso impianto [R13] e sottoposti a preliminari operazioni di cernita manuale per allontanamento di possibili materiali estranei [R12].

Il materiale sarà avviato ad altri centri di recupero rifiuti per affinazione.

CONGLOMERATO BITUMINOSO (rif. P.TO 7.6 DM 05.02.98)

È riconducibile a questo paragrafo il rifiuto di cui al CER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01", ovvero rifiuto solido costituito da bitume e inerti.

Suddetto rifiuto sarà messo in riserva presso impianto [R13] e sottoposto a preliminari operazioni di cernita manuale per allontanamento di possibili materiali estranei, quali carta, cartone, plastica e legno [R12], per essere essere avviato ad altri centri di recupero rifiuti specializzati nel recupero effettivo.

TERRE E ROCCE DA SCAVO (rif. P.TO 7.31bis DM 05.02.98)

Sono identificabili in questo punto i rifiuti di cui ai CER 17 05 04; i rifiuti saranno messi in riserva presso impianto [R13] e sottoposto a preliminari operazioni di cernita manuale per allontanamento di possibili materiali estranei o trovanti [R12]. Il materiale potrà essere sottoposto a trattamento di vagliatura e selezione granulometrica per affinazione e successivamente avviato a recupero a impianti di recupero, ovvero a ripristini ambientali e/o riempimenti, nel rispetto del decreto 05.02.98 e della destinazione d'uso dell'area di destinazione.

2 INTERFERENZE CON ALTRE OPERE ED INTERVENTI ESISTENTI O IN PROGETTO

Come dettagliato nei precedenti paragrafi, l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi è esercitata dall'azienda IMPRESA RE Snc da molti anni, in ottica di pieno rispetto dell'ambiente e di diminuzione di impiego delle risorse allo scopo di perseguire il risparmio delle risorse ambientali.

E' infatti da sottolineare che lo scopo principale dell'attività, in generale, è quello di aumentare la quantità di rifiuti recuperati da utilizzare come materie prime seconde, permettendo di ridurre l'impatto ambientale determinato dallo smaltimento delle stesse e diminuendo i quantitativi di materia prima.

In tale ottica è auspicabile che le interferenze con altre opere ed interventi potenzialmente esistenti siano di tipo mitigativo, ovvero attività in supporto per limitare l'impiego delle risorse ambientali consumate.

Da analisi statistica del territorio servito è affermabile che il supporto per il recupero rifiuti sono rivolti ai comuni ricompresi in un'area limitrofa all'impianto, con un raggio di massimo 50 km, in particolar modo lungo la fascia costiera e in parte nell'entroterra. I principali fruitori sono e saranno le piccole e medie imprese operanti nel settore artigianale, tipicamente produttori di piccoli quantitativi di rifiuti di terra e rocce da scavo.

Non sono da prevedersi nell'ambito territoriale di pertinenza interferenze con altri interventi esistenti o in progetto stante anche le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Ditta Impresa Re Snc.

3 QUANTIFICAZIONE E PROVENIENZA DELLA RISORSE NATURALI UTILIZZATE

Per l'attuazione e realizzazione del presente impianto non è prevista l'utilizzazione di risorse naturali: l'impianto è infatti già esistente e tutte le opere propedeutiche alla relativa realizzazione e messa in funzione risultano pertanto già realizzate.

In aggiunta si può sottolineare che scopo dell'attività è quello di aumentare la quantità di rifiuti recuperati da utilizzare come materie prime seconde, permettendo di ridurre l'impatto ambientale determinato dallo smaltimento delle stesse e diminuendo i quantitativi di materia prima.

4 RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE

Sotto il profilo ambientale, l'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non comporta rischi di incidenti che possano procurare danno all'ecosistema del territorio: All'interno dell'impianto non sono infatti presenti rifiuti o sostanze incompatibili, suscettibili ovvero in grado di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

Da sottolineare che tutta l'attività di messa in riserva dei rifiuti avviene - previa verifica analitica di compatibilità al recupero secondo DM 05.02.98 e ssmmii - su superficie impermeabile. Tutti i trattamenti avvengono con ausilio di mezzi di cantiere, quali pala e trituratore/vibrovaglio, sempre in presenza di operatore.

In ogni caso sono state adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente:

In ottemperanza a quanto previsto dal Testo unico in Materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e al testo unico ambientale, l'azienda ha predisposto un piano di emergenza. Nel caso poco auspicabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, dovuti a caduta a terra di piccole quantità di sostanze, la ditta adotterà specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento.

In caso di accidentale sversamento di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente all'interno dell'area di pertinenza della scrivente, l'addetto alle emergenze, sempre presente presso l'impianto, provvederà all'immediata raccolta delle sostanze al fine di evitare ogni possibile contaminazione della matrice ambientale circostante. Sarà pertanto sufficiente provvedere a:

- chiudere eventuali bocchette o tappi da cui è fuoriuscito il liquido al fine di limitare l'espandersi dello sversamento;
- chiudere eventuali pozzetti e caditoie limitrofe al punto di sversamento al fine di evitare ogni possibile contaminazione della rete di captazione acque;
- aspirare/asciugare le sostanze sversate a mezzo sabbia/stracci o materiali assorbenti;
- arginare perdite con ausilio di materiali assorbenti e inerti, scelti in virtù delle caratteristiche intrinseche della sostanza sversata e in base a quanto segnalato nelle specifiche schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore.

Tutte le operazioni indicate saranno condotte secondo modalità e accorgimenti specifici per il tipo di sostanza sversata. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza di emergenza saranno dotati di idonei DPI, conformi a vigente normativa e al tipo di sostanza trattata.

Al termine delle operazioni di contenimento o assorbimento, il datore di lavoro provvederà alla verifica delle aree di lavoro, dichiarando la fine dell'emergenza e comunicando la possibilità di riprendere le comuni lavorazioni.

5 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI GENERABILI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E NEL LORO UTILIZZO

Come anticipato, non è prevista realizzazione di alcuna opera supplementare per l'avvio dell'attività di recupero rifiuti condotta dalla IMPRESA RE snc presso sito di Busalla, in quanto trattasi di attività già esistente. In tal senso non è prevedibile aumento di inquinamento e disturbi ambientali accessori.

Non sono comunque state trascurate le interazioni ambientali che possono essere generate nella comune gestione dell'impianto. Le stesse vengono ivi descritte, divise in diverse categorie, corredate dai presidi/attività intraprese per limitarne gli effetti:

5.1 ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

Come anticipato nei precedenti paragrafi i materiali pulverulenti reperibili presso la ditta sono rifiuti inerti di tipo non pericoloso.

Le polveri potenzialmente originabili sono polveri di materiali inerti stoccati presso l'impianto, su cui non sono svolte lavorazioni, ma solo movimentazione consistente in carico e scarico per approvvigionamento magazzino/cantiere; altre polveri possono essere generate dalle attività di recupero rifiuti, consistente in una prima selezione e cernita dei rifiuti per la rimozione di eventuali frazioni di materiali estranei e successiva triturazione/vagliatura per affinamento del materiale.

Tutti i materiali movimentati presso l'azienda sono riconducibili a materiali non pericolosi, per cui non contenenti sostanze potenzialmente tossiche o nocive. La pericolosità intrinseca delle polveri può essere quindi riconducibile all'esposizione per il singolo lavoratore alla polvere fine nella fase di movimentazione o lavorazione del materiale stesso; in tal senso sono state adottate idonee misure di salvaguardia dei soggetti interessati, per le quali si rimanda al successivo paragrafo.

Non sono presenti sostanze o preparati classificati cancerogeni, mutageni o tossici ai sensi del Decreto Legislativo 03.02.1997 n. 52 e ss.mm.ii. e per i quali sono state assegnate frasi di rischio R45, R46, R49, R60 ed R61.

Si precisa inoltre che non vengono generate esalazioni moleste, in quanto non vengono trattati rifiuti organici putrescibili.

5.1.1 DURATA DELLE EMISSIONI

La "generazione di polveri" è limitata al momento di carico e scarico dei mezzi e alla fase di vagliatura. Trattasi di un periodo limitato nell'arco della giornata e comunque riconducibile al 20% dell'intero periodo di lavorazione.

5.1.2 MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLE POLVERI

Di seguito vengono dettagliate le misure adottate per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dalla relativa movimentazione e lavorazione.

5.1.2.1 UMIDIFICAZIONE DEL MATERIALE

Al fine di contenere ogni possibile dispersione/formazione di polvere derivante dal materiale stoccato in cumuli all'aperto, è stato predisposto un sistema di bagnatura del materiale con acqua. Trattasi di sistema puntuale, movimentato manualmente da un operatore, in grado di raggiungere ogni superficie sulla quale è stoccato/movimentato il materiale polverulento.

5.1.2.2 PROCEDURA PER SCARICO/CARICO DEI MATERIALI SU AUTOMEZZI

Al fine di limitare l'innalzamento di polvere in fase di carico e scarico dei materiali stoccati/trattati presso l'impianto, è stata redatta specifica procedura indicante le modalità e le metodologie con cui effettuare le suddette operazioni, in particolare quelle contemplanti l'impiego di pala o mezzi meccanici ausiliari. In tal senso è fatto obbligo a tutti gli operatori interni o esterni all'azienda, in fase di carico/scarico di effettuare le operazioni di ribaltamento/scarramento con la massima cautela, al fine di limitare ogni possibile diffusione di polvere nelle aree circostanti. Qualora sia presente materiale particolarmente fine e pulverulento, il soggetto addetto all'accettazione dovrà, dopo la verifica del materiale in ingresso, procedere alla bagnatura dello stesso materiale.

5.1.2.3 MANUTENZIONE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI

Al fine di garantire elevati standard di efficienza dei mezzi destinati alla movimentazione del materiale trattato in impianto e di quelli propedeutici all'abbattimento di polveri dallo stesso generate, tutte le macchine e le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione, secondo le tempistiche indicate dal produttore. Sono altresì condotti dal personale impiegato controlli continui sulla relativa efficienza.

5.1.2.4 EVENTUALE COPERTURA DEI CUMULI CON TELI PER I PERIODI DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO

In caso di condizioni di estrema ventosità o di chiusura temporanea dell'impianto, i cumuli potranno essere coperti con teli atti a proteggerli dall'azione del vento.

5.1.2.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

I lavoratori addetti impiegati presso l'impianto alle operazioni precedentemente descritte sono stati informati circa:

- rischi per la salute conseguenti all'esposizione alla polvere;
- sulle norme igieniche generali da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- modalità di esecuzione dei lavori e sulle misure precauzionali al fine di ridurre al minimo l'esposizione;
- obbligo, nonché le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione.

5.1.2.6 D.P.I.

A corredo di quanto precedentemente descritto, tutti i lavoratori saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti per Legge.

I mezzi di protezione risultano conformi alle Normative Vigenti; copia delle relative schede tecniche saranno conservate presso gli uffici presenti in impianto. Il personale interessato, è stato opportunamente formato ed edotto sulle modalità d'impiego dei DPI e sul relativo utilizzo, nonché sulle relative modalità di dismissione.

5.2 ACQUE E SCARICHI IDRICI

L'attività in oggetto non produce alcun tipo di scarico industriale così come definito dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'unico elemento da considerare sono le acque di dilavamento piazzale su cui sono stoccati i rifiuti, acque di prima pioggia, oggetto di specifico Regolamento Regionale 10 luglio 2009 N. 4 (disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne), per le quali la scrivente ha presentato idoneo Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e acque di lavaggio aree esterne.

Le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento della superficie scolante presente in cui vengono svolte attività di recupero rifiuti - sono acque che possono essere ricondotte ad acque di dilavamento di piazzali, ovvero acque principalmente contaminate dalla presenza di sabbia, polvere, terriccio, e piccole tracce di idrocarburi e metalli in percentuale variabile.

Sebbene in tale area siano infatti svolte le principali operazioni di recupero rifiuti, i materiali trattati sono di tipo non pericoloso e non presentano alterazioni chimiche né originano percolazioni pericolose a seguito di dilavamento.

All'interno dell'area non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o attrezzature: l'IMPRESA RE SNC si avvale infatti di centri esterni specializzati per il lavaggio dei mezzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine e attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'attività. Non è pertanto prevista produzione di alcuna acqua di lavaggio.

Le acque di prima pioggia derivante dal dilavamento della superficie scolante vengono convogliate attraverso opportuna pendenza in una griglia, posizionata su un lato della platea che canalizza l'acqua raccolta a processo di depurazione finalizzato all'allontanamento delle sostanze inquinanti, costituite da sabbie, sostanze sospese principalmente riconducibili a idrocarburi leggeri e oli in tracce. In particolare, in base al processo precedentemente descritto, saranno effettuati i seguenti trattamenti:

- DESSABBIATURA E SEDIMENTAZIONE: Questo trattamento, propedeutico all'allontanamento delle sabbie e dei corpi grossolani presenti all'interno dei reflui convogliati all'interno della vasca di prima pioggia, consente di eliminare, insieme alle sabbie e ai solidi, tutte quelle particelle che presentano caratteristiche di peso specifico e idrodinamiche analoghe: in particolare il disabbiamento costituisce una fase fondamentale del trattamento in quanto consente la separazione dei solidi e di alcune delle sostanze sospese.
- DESOLEAZIONE PRIMARIA – Il trattamento di desoleazione primaria consente l'allontanamento di oli, grassi ed idrocarburi che sono presenti in tracce all'interno delle acque: i rendimenti depurativi legati alla desoleazione sono dell'ordine del 60-70%.

5.2.1 MISURE ADOTTATE PER IL CAUTELA SCARICHI IDRICI

In tutte le aree non riconducibili a superfici scolanti (aree realizzate in battuto naturale di ghiaia e ghiaione) non è condotta alcuna operazione di stoccaggio di rifiuti, ma solo lo stoccaggio di materie prime o di materie prime seconde.

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, all'interno delle aree di pertinenza dell'azienda non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o macchine impiegate nel comune svolgimento dell'attività.

L'IMPRESA RE SNC si avvale infatti di centri esterni specializzati per il lavaggio dei mezzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine e attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

Nel caso poco auspicabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, è stata prevista idonea procedura, per la quale si rimanda ai precedenti paragrafi.

Agendo in tal senso si ritiene di prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia.

5.3 IMPATTO ACUSTICO

La valutazione dell'impatto acustico redatta in data 10.08.2019 dalla Politecna S.a.s., a cura di tecnico competente in Acustica Ambientale Dionigi Pedretti (rif. Commessa A-ICR – Numero Documento R-19-061 trasmesso in calce alla presente relazione come allegato D) evidenzia che l'impatto acustico dell'attività rispetta i limiti derivanti dalla Classificazione Acustica comunale e non causa alterazione significativa del clima acustico presente nell'area.

5.3.1 MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO IMPATTO ACUSTICO

Sulla base di quanto indicato nella citata relazione, sono mantenuti attive le seguenti misure per mantenere le emissioni entro i limiti di legge:

- Corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro in modo da evitare comportamenti che possano causare emissioni acustiche indebite;
- Eseguire una corretta manutenzione dei macchinari per evitare l'usura e il conseguente aumento delle emissioni acustiche;
- Spegnimento dei motori dei veicoli che stazionano presso l'impianto.

5.4 SUOLO

Come dettagliato nei precedenti paragrafi - al fine di evitare ogni possibile contaminazione della matrice ambientale – le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi vengono svolte su superficie impermeabile collegata ad impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche.

In generale è affermabile che tutti i rifiuti trattati non possono dare origine ad alterazioni chimiche né percolazioni pericolose a seguito di dilavamento.

Inoltre, sono garantiti i seguenti accorgimenti:

- i rifiuti da recuperare sono stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
- non sono stoccati rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro o che possano dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- non sono stoccati rifiuti allo stato liquido;
- tutte le operazioni verranno effettuate sulla pavimentazione impermeabile.

In base a quanto precedentemente specificato, si sottolinea inoltre che:

- non saranno svolti sui rifiuti attività particolari di trattamento che possano dare origine a reflui o a contaminanti: le uniche attività svolte sono infatti riconducibili alle sole operazioni di cernita, selezione, vibrovagliatura;
- i rifiuti per i quali si richiede autorizzazione al trattamento non presentano caratteristiche di pericolosità;

- all'interno del piazzale non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o macchine impiegate nel comune svolgimento dell'attività. L'impresa affida suddette lavorazioni a centri esterni specializzati per il lavaggio dei mezzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine e attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

6 USI ATTUALI DEL TERRITORIO INTERESSATO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE OPERE

La ditta IMPRESA RE SNC svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti inerti presso un piazzale situato nel Comune di Busalla, completamente recintato. L'accesso all'area di lavoro in cui vengono svolte attività di recupero è garantito attraverso n. 1 cancello metallico, caratterizzato da regolare passo carrabile; per maggiore dettaglio si rimanda alla planimetria generale trasmessa come allegato C.

Il raggiungimento dell'impianto avviene attraverso strade (statali e comunali) caratterizzate da carreggiata abbastanza ampia che consentono il transito dei mezzi pesanti senza causare disagio alla viabilità ordinaria.

Si sottolinea infine che la strada di accesso all'impianto si trova lontana dal centro urbano di Busalla, in area caratterizzata da destinazione artigianale, scarsamente abitata. In tal senso è affermabile che la strada non è soggetta a particolare traffico veicolare se non quello pertinenziale alle attività artigianali/industriali sovrastanti.

Non sono presenti, nelle immediate vicinanze ricettori sensibili (scuole, teatri, chiese, ect) o case a meno di 50 metri dall'impianto, come evidenziato nella fotografia aerea (rif. figura 2) che riporta un raggio di 50 metri dal centro del piazzale oggetto della presente istanza.



Figura 2: Fotografia aerea fabbricati esistenti nel raggio di 50 metri rispetto alle aree di pertinenza impianto

7 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

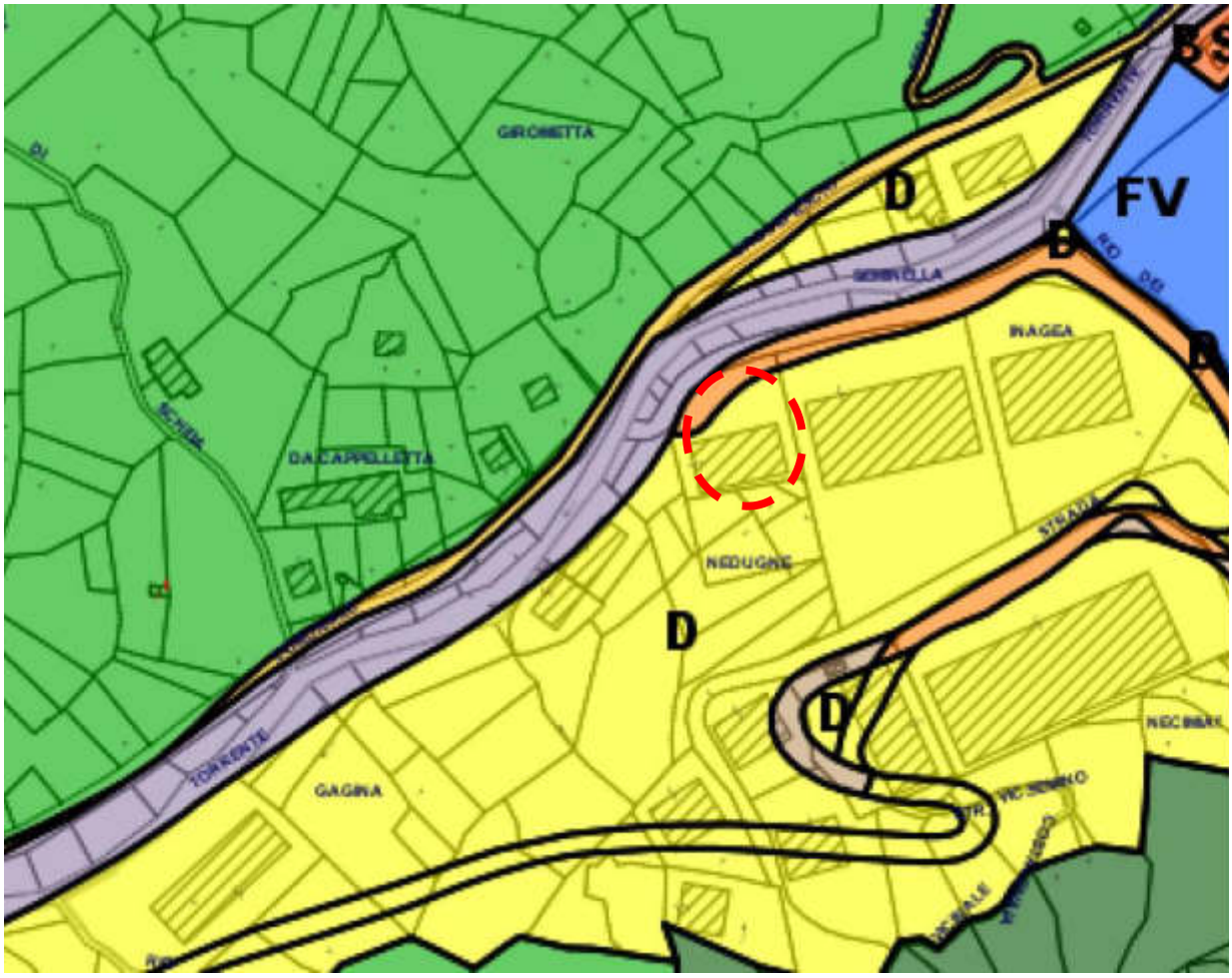
7.1 ASPETTI GENERALI

Gli impianti di recupero R13 e R5 di rifiuti, normalmente non rientrano negli strumenti classici di programmazione e pianificazione comunale e/o provinciale. Il Piano Provinciale dei rifiuti attualmente in essere nella provincia di Genova, non identifica i centri di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, ed eventuali localizzazioni.

7.2 Disciplina urbanistica relativa al P.R.G.

Come evidenziato in Figura 3, l'area su cui insiste l'attività di recupero rifiuti è classificata all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale come come ZONA "D" INDUSTRIALE, ARTIGIANALE O ASSIMILATA - zona comprende quelle parti di territorio comunale totalmente o parzialmente occupate da impianti produttivi esistenti.

Le zone "D" sono destinate ad edifici, attrezzature ed impianti per le attività industriali, artigianali ed assimilate con le relative aree di pertinenza.



ZONA D - INDUSTRIALE

Figura 3: estratto fuori scala PRGC

7.3 CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEL PTCP – ASSETTO INSEDIATIVO ED AREE CARSICHE

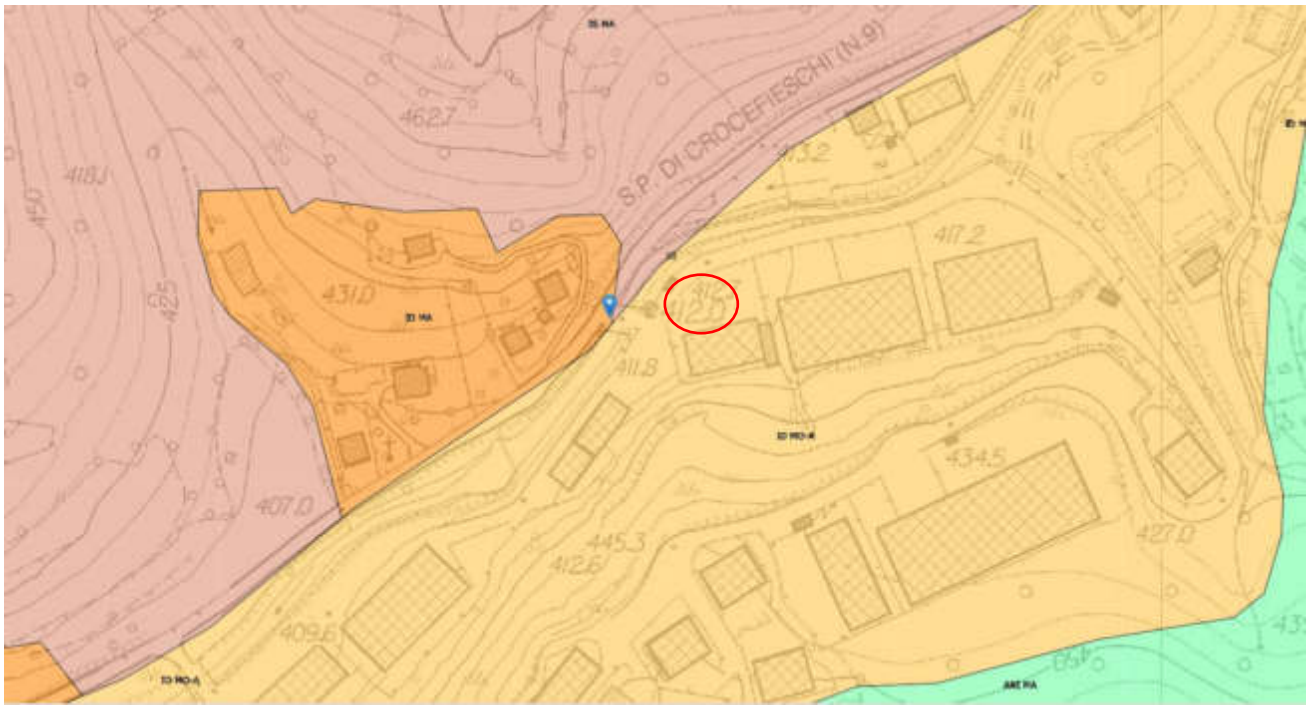


Figura 45: estratto fuori scala CTCP INSEDIATIVO

L'area rientra nella zona ID-MO A

Sulla base del Piano territoriale di coordinamento paesistico l'area oggetto della presente istanza è classificata (§tavola Regione Liguria n. 48 – CR245.3 del 02.08.2011) come ID MO-A – Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A. Sulla base della medesima carta è affermabile che l'area non è interessata a presenza di aree carsiche[1].

[1]Fonte: http://geoportale.regione.liguria.it//geoviewer/pages/apps/repertorio/repertorio.html?id=1461

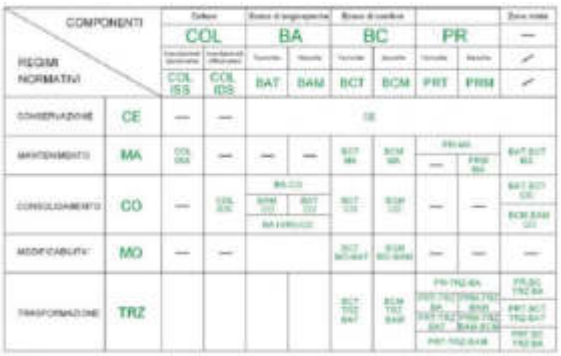
7.4 CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEL PTCP – ASSETTO VEGETAZIONALE



Figura 5: estratto fuori scala CTCP VEGETAZIONALE

L'area rientra nella zona COL- IDS – CO

Sulla base del Piano territoriale di coordinamento paesistico l'area di progetto è classificata nel PTCP vegetazionale[2] (§tavola Regione Liguria n. 48 – CR245.3 del 06.11.2012) come COL-ISS-MA INSEDIAMENTI SPARSI DI SERRE – REGIME DI MANTENIMENTO.



[2] Fonte: http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/repertorio/repertorio.html?id=1208

7.5 VINCOLI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI

Come evidenziato nell'estratto fuori scala in figura 8, l'area oggetto di intervento non è interessata a vincoli architettonici, paesaggistici e archeologici[3].

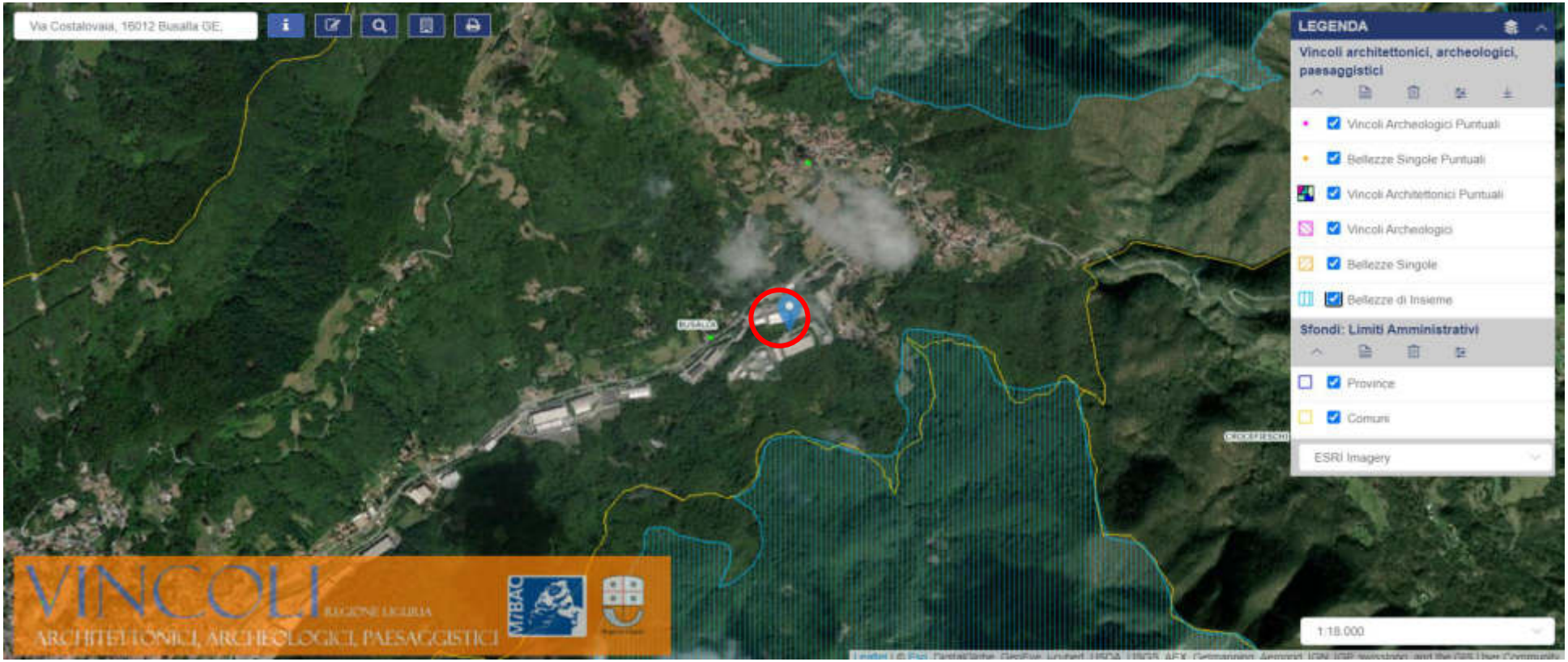


Figura 6: Rappresentazione fuori scala vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici.

[3]Fonte:
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=32151120354186&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4403&nomecampifind=COD_VIN&chiave=070564&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html

7.6 CLASSIFICAZIONE IN ORDINE DI AREE PROTETTE E RELATIVI PIANI

Sulla base della cartografia disponibile, l'area risulta non ricadente in riserve, pertanto non soggetta a vincolo o relativi piani; per maggiore dettaglio si rimanda alla seguente figura, estratta dalla cartografia disponibile sul sito della Regione Liguria



Figura 7: Rappresentazione fuori scala zone di riserva e relative aree di protezione.

7.7 Vincoli territoriali e ambientali

7.7.1 Vincoli provinciali ed idrogeologici

Come evidenziato nello stralcio dell'interrogazione sistema SIT, l'area oggetto della presente istanza non è interessata dalla presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici.

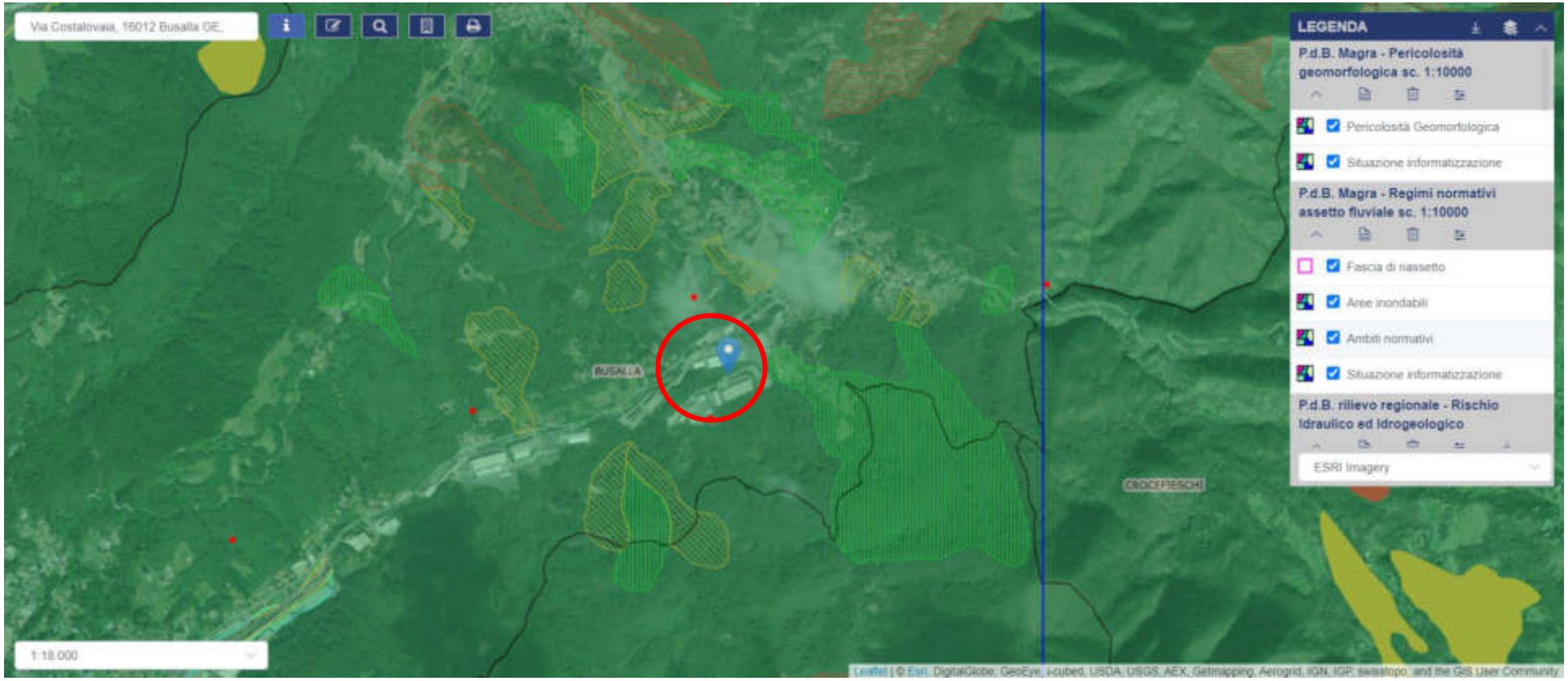


Figura 8: Stralcio SIT – fuori scala

7.7.2 Z.P.S.

La zona non è censita come Zona a Protezione Speciale - DGR n.650/2012; per maggiore dettaglio si rimanda allo stralcio cartografico fuori scala.



Figura 9: Stralcio fuori scala cartografia ZONE ZPS

7.7.3 S.I.C.

Come da estratto cartografico fuori scala, il sito di cui trattasi non è classificato come sito di interesse comunitario.

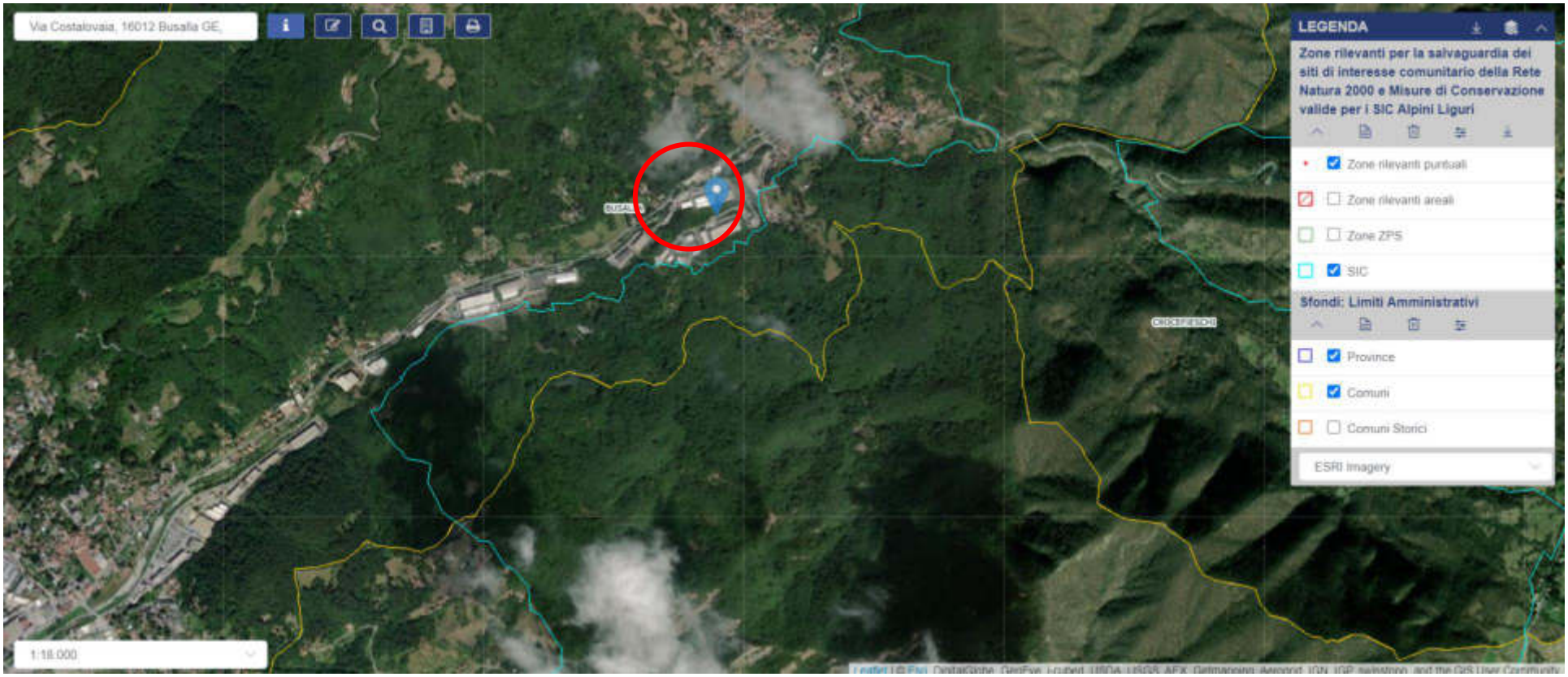


Figura 10: Stralcio fuori scala cartografia SIC

7.7.4 ZONE SALVAGUARDIA S.I.C.

L'area interessata al recupero rifiuti è interessata da ZONA RILEVANTE AD INTERESSE AREALE.



Figura 11: Stralcio fuori scala cartografia ZONE RILEVANTI AREALI

7.7.5 LIBIOSS - SPECIE, GROTTE E ZONE UMIDE

Come evidenziato nello stralcio della cartografia regionale (riferimento figura 14), l'area oggetto dell'istanza non è interessata dalla presenza di siti puntuali di presenza delle specie, da zone umide puntuali, da zone umide areali o da siti di fauna minore; presenta solo vicinanza con corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici derivante dal vicino torrente.

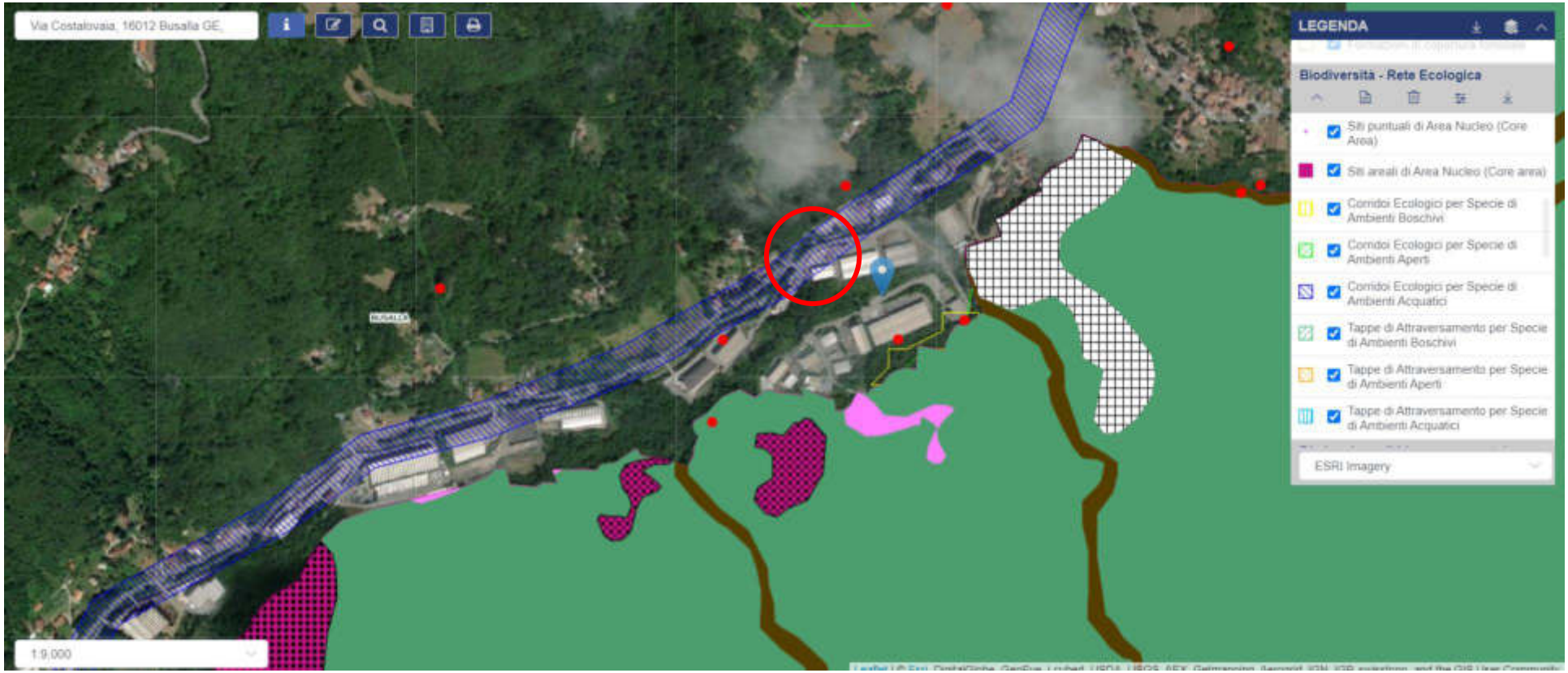


Figura 12: Stralcio fuori scala cartografia LIBIOSS – SPECIE, GROTTE E ZONE UMIDE

7.8 PIANIFICAZIONE DI BACINO – CLASSIFICAZIONE FASCIA INONDABILITA'

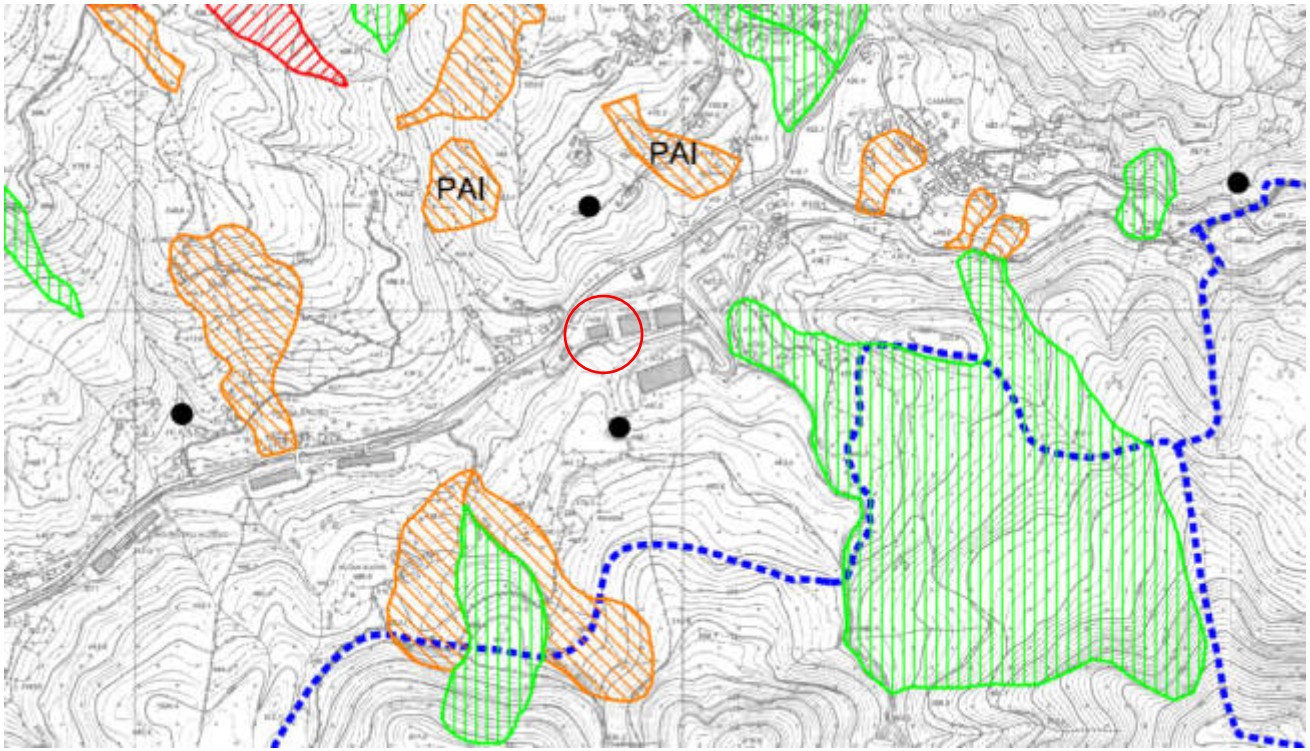


FIGURA 13: Stralcio PAI - Aree esondabili e relativa didascalia fuori scala

L'area è al di fuori delle fasce di inondabilità.

7.9 Classificazione suscettibilità al dissesto dei versanti

L'area non interessata da rischio dissesto.





SCALA 1:5.000

FIGURA 14: Stralcio suscettibilità al dissesto (SCALA 1:10.000) e relativa didascalia

8 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA

L'attività di cui alla presente relazione non prevede impiego di risorse naturali, in quanto trattasi della richiesta di aumento di quantitativi da sottoporre a recupero ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/2006 dell'attività di recupero rifiuti svolta dalla società per la quale la medesima risulta già autorizzata.

In tale contesto è opportuno precisare che all'oggi non è prevista alcuna modifica sostanziale all'impianto, ovvero realizzazione di strutture o opere accessorie interne al medesimo sito, e pertanto è escludibile l'impiego o alterazione delle risorse naturali.

Scopo fondamentale dell'impianto è il recupero dei rifiuti, con produzioni di materie prime seconde da reimpiegare; in tal senso sono ritirati solo materiali di tipo non pericoloso, che vengono accolti su superficie pavimentata, senza che vi possa essere alcuna interazione con il suolo. Inoltre non è previsto in alcun modo lo smaltimento definitivo dei rifiuti presso il sito in oggetto e, una volta cessata l'attività, tutta l'area potrà essere facilmente bonificata e restituita ad altra funzione compatibile con gli strumenti di programmazione territoriale.

9 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE INTERESSATO

9.1 Biodiversità

L'area di pertinenza non è interessata alla presenza di habitat protetti, così come meglio evidenziato nell'estratto delle tavole delle biodiversità rappresentato in figura.

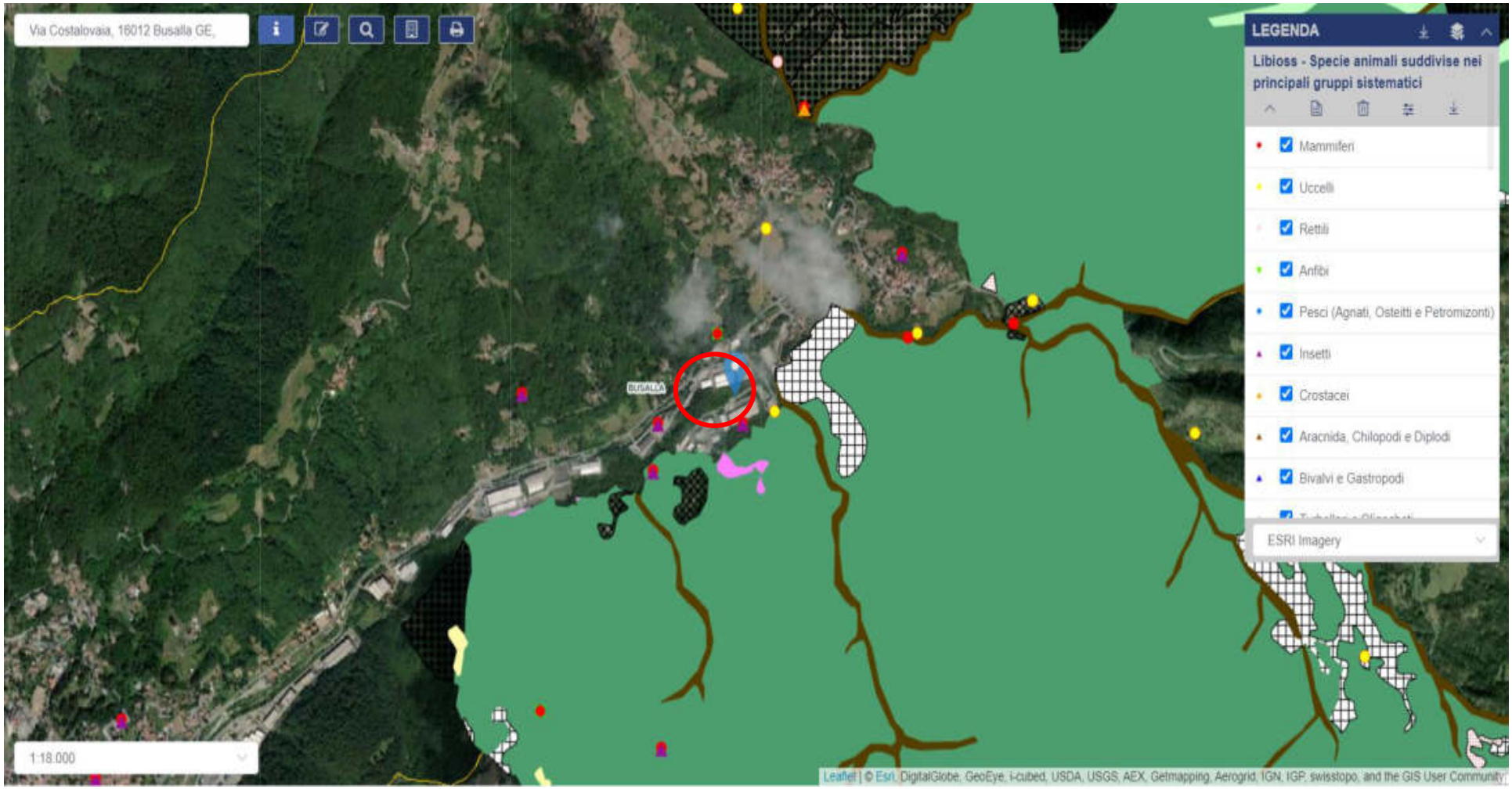


Fig. 15: Rappresentazione habitat – stralcio fuori scala

u – Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie sempreverdi
a – Habitat marini
v – Habitat forestali temperati e alpini di conifere
d – Habitat di acque dolci ferme
t – Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie decidue
r – Aree con habitat forestali di latifoglie
c – Habitat alofili costieri e siti con dune embrionali o consolidate
b – Habitat costieri di interfaccia fra ecosistemi marini e terrestri su substrati duri o mobili
z – Habitat forestali mediterranei di conifere
e – Habitat di acque dolci correnti
p – Torbiere e altri habitat connessi
q – Habitat rupestri e grotte
f – Habitat di lande e arbusteti temperati
h – Habitat di praterie (talora arbustate) e praterie discontinue
g – Habitat di macchie, garighe e arbusteti in genere a sclerofille mediterranee e submediterranee
A – Habitat agricoli prevalentemente a olivo
B – Habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in coltura
C – Habitat agricoli (prevalentemente a olivo) in abbandono
D – Filari, viali alberati e siepi arboree o arboreo-arbustive per lo piu' in contesti agricoli
E – Habitat con colture irrigue
F – Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi
G – Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere prevalentemente mediterraneo-submediterraneo
H – Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere prevalentemente montano-submontano
J – Habitat erbacei alpini
K – Habitat boschivi di diversa fisionomia
L – Habitat boschivi di conifere
M – Habitat boschivi di latifoglie
N – Habitat boschivi di latifoglie mesofile
P – Habitat boschivi misti di conifere e latifoglie
Q – Habitat caratterizzati da canneti
R – Habitat propri di ecomosaici agricoli eterogenei
S – Habitat propri di ecomosaici agricoli con colture arboree e seminativi
T – Aree con significative estensioni di muri a secco
U – Aree insediate diverse (case sparse, infrastrutture, ecc.)
V – Habitat di zone aperte con vegetazione rada o assente
W – Habitat di corpi idrici (laghi artificiali, invasi di diversa origine, corpi idrici fluviali o torrentizi)
vestizione in fase di assegnazione

9.2 FLORA

La flora ligure è di tipo mediterraneo; molte specie sono state introdotte nei secoli dall'uomo come l'olivo, il castagno e il pino domestico; nella zona collinare prospiciente il mare le colture comprendono vite, olivo e alberi da frutta; nella fascia litoranea sono sporadicamente coltivati anche gli agrumi, soprattutto il limone. Lungo la costa, la macchia mediterranea comprende specie quali la ginestra, l'alaterno, il lentisco, il mirto, il corbezzolo e il leccio; tra gli arbusti aromatici diffusi nella zona vi sono il timo, l'alloro e il rosmarino.

La zona in cui ha sede dal Ditta, caratterizzata da una viabilità capillare, diffusa ed intensamente trafficata ed ampie aree private asfaltate, è ad uso prevalente artigianale ed industriale con piccoli agglomerati residenziali; a confine dell'area in esame sono presenti:

- il torrente Seminella, affluente dello Scrivia, che presenta canneti ed arbusti di piccola taglia;
- aree artigianali, perimetrate alberi di piccolo fusto impiantati quali confine di proprietà;

In tale contesto pare non esistano elementi di particolare interesse botanico per i quali debba essere posta una maggior tutela.

9.3 FAUNA

Come evidenziato dall'estratto fuori scala della carta delle biodiversità (§figura 16) l'area non è interessata a tappe di attraversamento di specie; è interessata alla vicina presenza di corridoio ecologico per specie ambiente acquatica, relativa al torrente Seminella, su cui la scrivente non svolge alcuna attività.



Fig. 16: Carta biodiversità – rete ecologica – stralcio fuori scala

9.4 Acque superficiali e sotterranee

Come evidenziato dalla sovrapposizione CARTA TECNICA REGIONALE – MAPPA CATASTALE – RETICOLO IDROGRAFICO 2019, l'area di cui trattasi non è interessata al passaggio di acque superficiali.

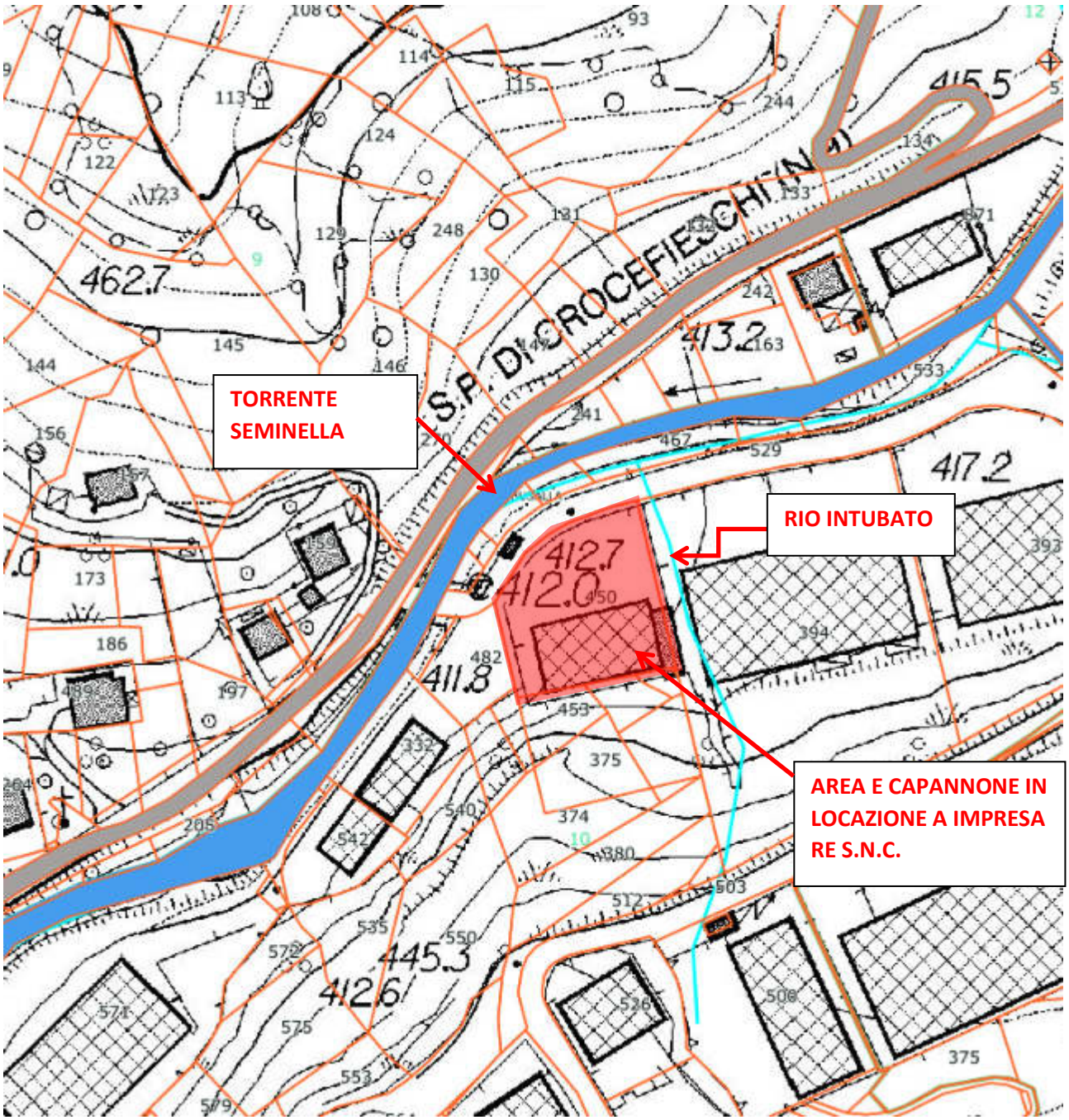


Fig. 17: Stralcio fuori scala Tavola sovrapposizione

CARTA TECNICA REGIONALE – MAPPA CATASTALE – RETICOLO IDROGRAFICO 2019



Fig. 18: VISTA DALLA STRADA PROVINCIALE N. 9 DI CROCEFIESCHI



Fig. 19 - Estratto N.C.E.U - Foglio 10 Mappale 450

9.5 SUOLO E SOTTOSUOLO

9.5.1 GEOLOGIA

Si allega stralcio carta geologica Genova - Fg 213 con individuazione della sede operativa della Ditta.

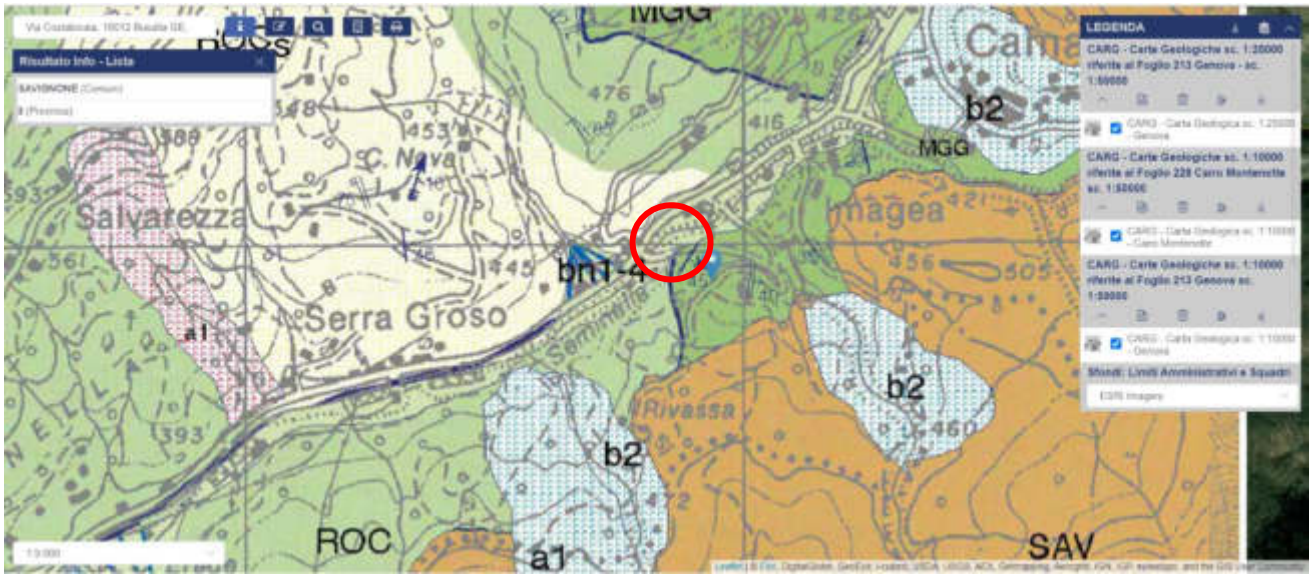


Figura 20: stralcio fuori scala carta geologica d'Italia

9.5.2 GEOMORFOLOGIA

Per ciò che concerne la geomorfologia del territorio si rimanda alla specifica tavola del PTCP esposta in precedenza.

9.5.3 AREE CARSICHE

Non presenti

9.5.4 CLASSE D'USO DEL SUOLO

Come evidenziato dallo Stralcio della Carta d'uso del suolo, l'area interessata è censita come INDUSTRIALE, così come meglio evidenziato dall'individuazione della sede operativa della Ditta .

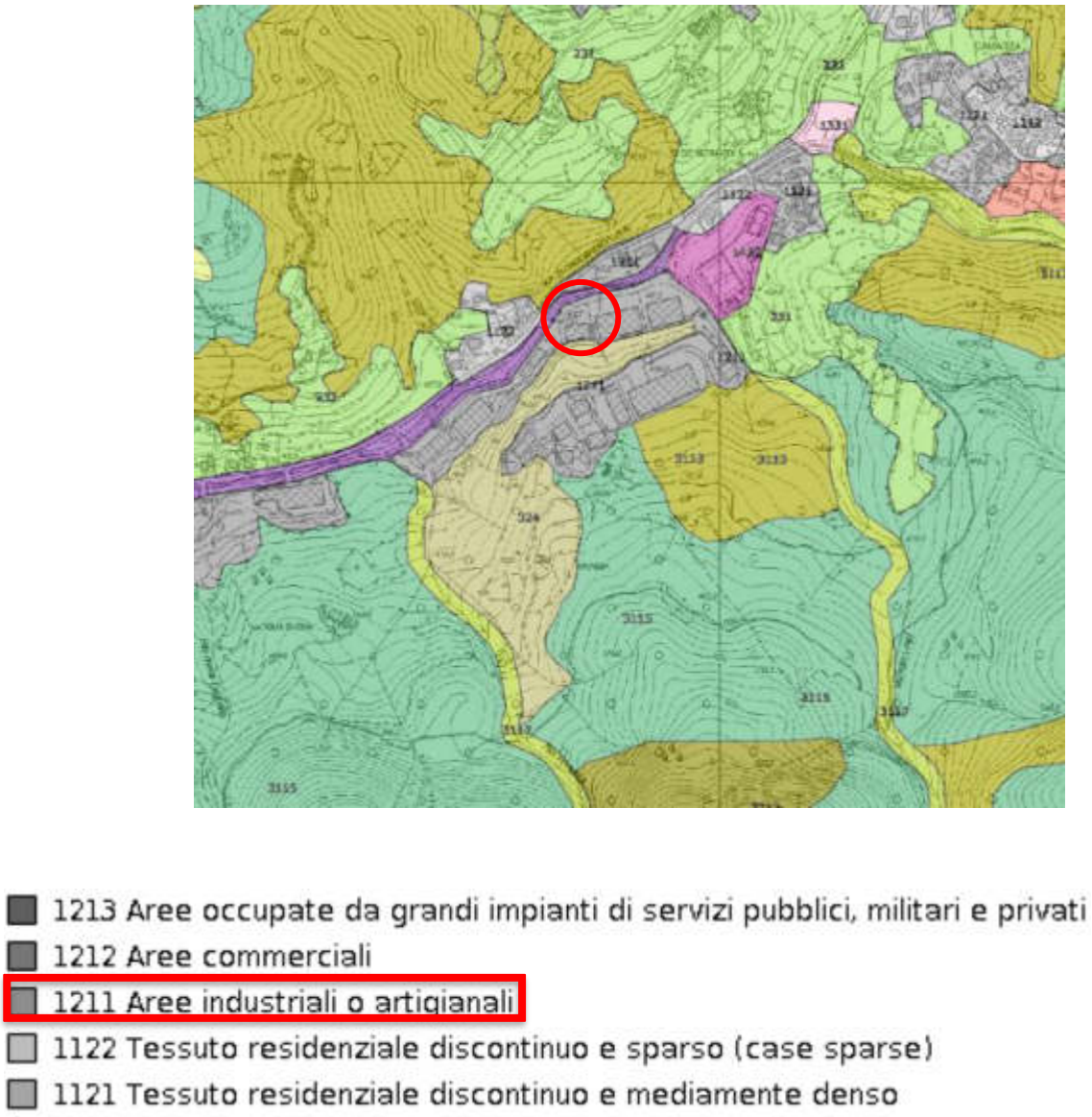


Figura 21: stralcio fuori scala Carta d'uso del suolo

9.6 ATMOSFERA E QUALITÀ DELL'ARIA

La ditta IMPRESA RE SNC svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti inerti, presso un piazzale situato nel Comune di Busalla, completamente recintato.

Le fasi di lavorazione che producono notoriamente emissioni sono quelle legate ai processi di carico/scarico di materie prime e rifiuto in ingresso e in uscita dall'impianto, oltre alle attività di cernita triturazione e vibrovagliatura per ottenimento di materia prima seconda.

Per questa tipologia di impianti, come è noto, non è concettualmente prevedibile un sistema di captazione puntuale della polverosità prodotta, pertanto è opportuno e doveroso seguire degli accorgimenti tecnici nella conduzione di processo che consentono di rispettare i limiti della delibera autorizzativa.

In particolare sono state adottate una serie di misure per il contenimento delle polveri, quali:

- sistemi di abbattimento in fase di vibrovagliatura
- umidificazione del materiale triturato
- Compartimentazione delle aree attraverso ausilio di barriera vegetale
- procedura per scarico/carico dei materiali su automezzi
- manutenzione dei mezzi e degli impianti
- formazione e informazione
- D.P.I.

Altre polveri possono essere generate dal traffico veicolare indotto per l'accesso all'impianto che avviene attraverso strade (statali e comunali) caratterizzate da carreggiata abbastanza ampia che consentono il transito dei mezzi pesanti senza causare disagio alla viabilità ordinaria.

Si sottolinea infine che la strada di accesso all'impianto si trova lontana dal centro urbano di Busalla, in area caratterizzata da destinazione artigianale, scarsamente abitata. In tal senso è affermabile che la strada non è soggetta a particolare traffico veicolare se non quello pertinenziale alle attività sovrastanti o all'accesso alle poche case presenti.

In relazione alla tipologia della verifica è prevedibile un aumento delle emissioni d'inquinanti in atmosfera, sia di tipo puntuale (legate alla tipologia di attività) sia lineari (per un incremento del trasporto dei materiali su gomma trattandosi di un'attività d'interesse locale e preesistente); tale aspetto è però mitigato da tutte le misure cautelative intraprese dall'azienda, oltre allo scopo principale del recupero di rifiuti, riducendo l'impiego di risorsa naturale in fase di estrazione.

9.7 RUMORE, VIBRAZIONI E RADIAZIONI

9.7.1 RUMORE

In riferimento all'impatto acustico generato dalla scrivente, per il quale si rimanda alla specifica relazione trasmessa in calce alla presente, si sottolinea che analisi condotta nelle normali condizioni di gestione dell'impianto ha evidenziato compatibilità dell'attività con la classificazione dell'area.

9.7.2 VIBRAZIONI E RADIAZIONI

Come evidenziato in figura 24, l'area su cui insiste l'attività di recupero rifiuti non è interessata alla presenza di elettrodi che possano dare origine a radiazioni.

Analogamente non sono presenti impianti di radiofrequenza.

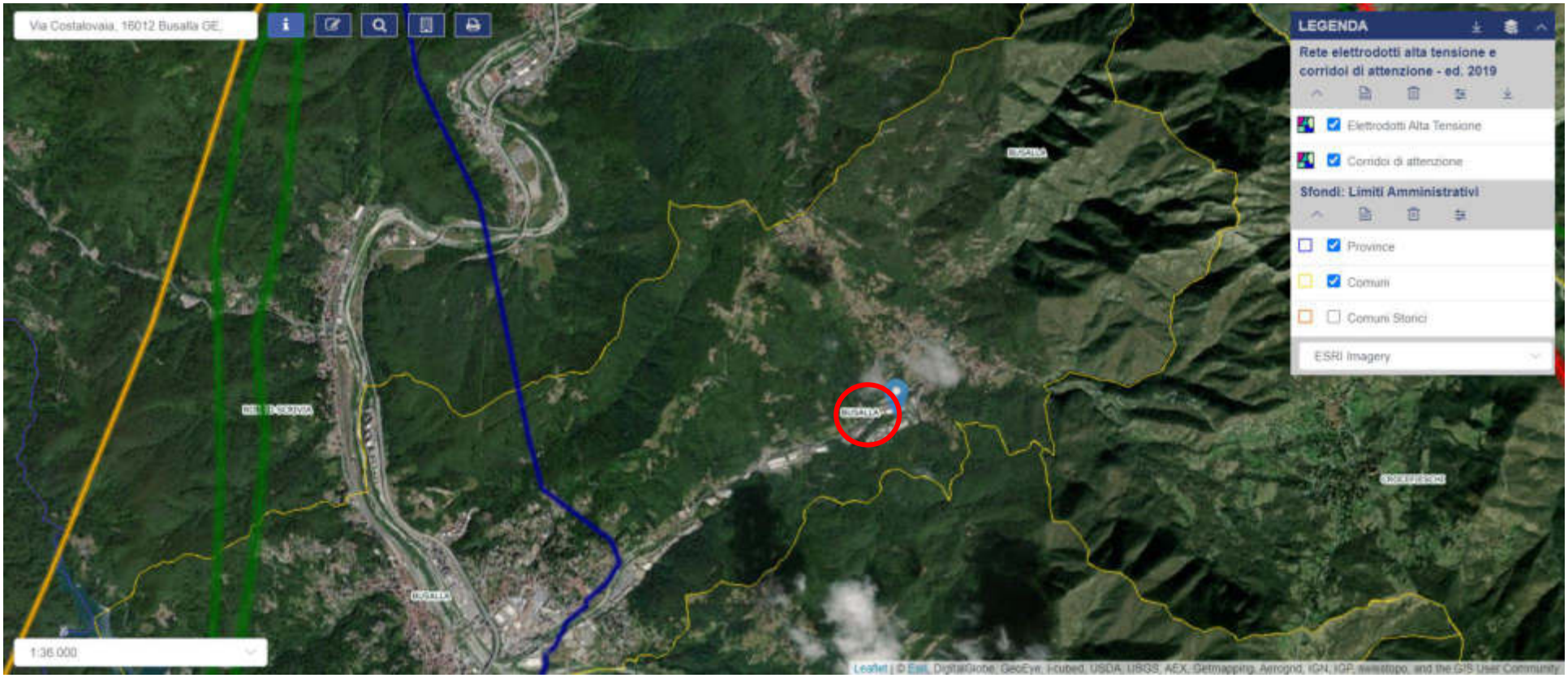


Figura 24 – estratto fuori scala catasto elettrodotti

9.8 Paesaggio e beni culturali

L'area di cui trattasi, trova ubicazione lontano dal centro abitato, in area caratterizzata da attività avente destinazione d'uso prevalentemente produttiva, lontano dal centro cittadino e dalle principali zone di interesse turistico e sportivo. Sulla base di quanto reperibile sul sito dei vincoli della regione Liguria[4] l'area interessata alla presenza dell'impianto di recupero rifiuti non è caratterizzata dalla presenza di vincoli architettonici o bellezze architettoniche puntuali, ovvero archeologiche o bellezze d'insieme.

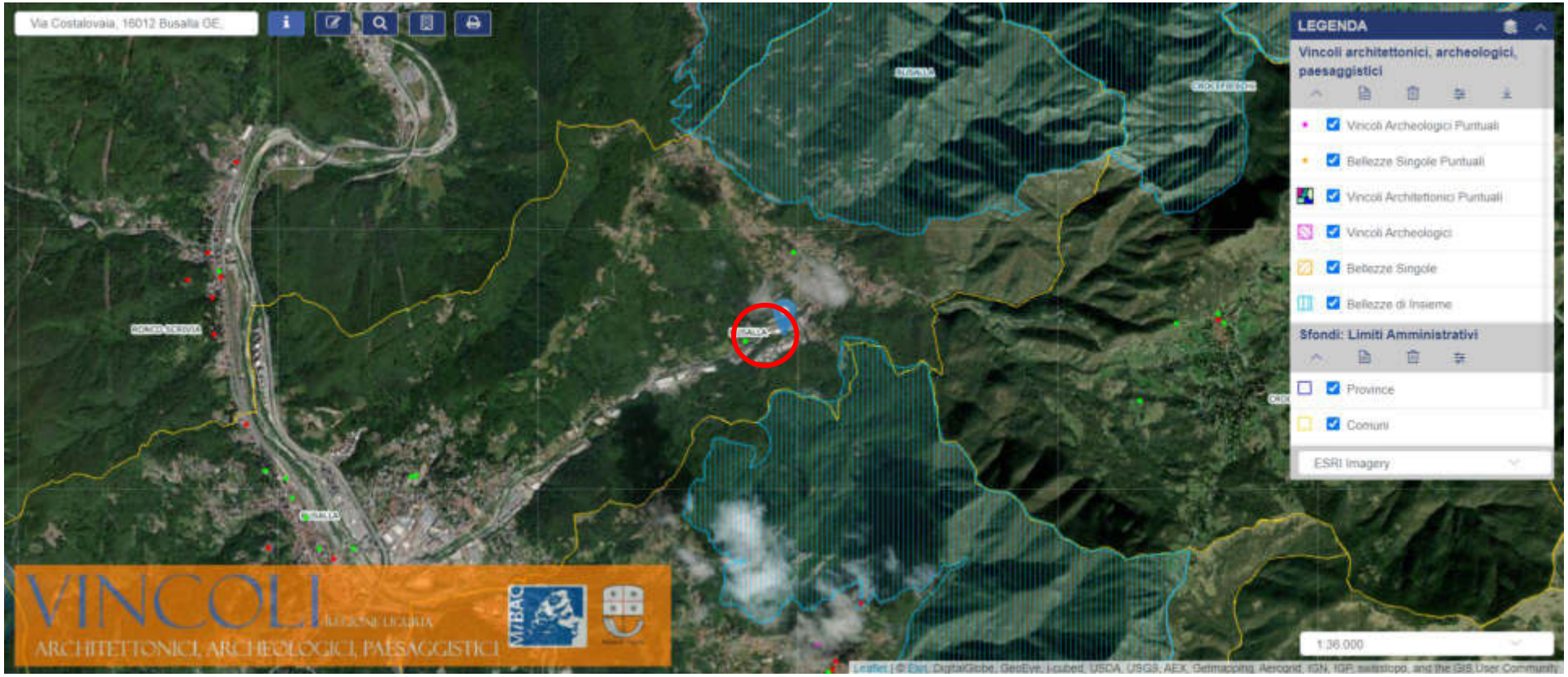


Figura 25 – estratto fuori scala vincoli

[4] http://www.liguriavincoli.it/dati_tab.asp?COMUNE=009002&VINCOLO=VINC_V_PAES_A

9.9 Pratiche agricole e zootecnia

L'ambito non presenta zone agricole e/o utilizzate a fini zootecnici.

10 CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE

Come dettagliato nei precedenti paragrafi, l'attività esercita dall'azienda trova ubicazione in un contesto in cui non rilevano:

- vincoli paesaggistici
- zone umide
- zone costiere
- zone montuose e forestali
- riserve e parchi naturali
- SIC
- ZPS
- zone a forte densità demografica
- zone di importanza storica, culturale e archeologica
- territori agricoli
- aree carsiche

In modo del tutto analogo sono da escludersi, nel normale svolgimento delle attività di recupero rifiuti, interazioni con le matrici ambientali: tutte le attività sono condotte su rifiuti speciali non pericolosi; inoltre – come più volte rimarcato - il recupero e la movimentazione dei rifiuti avviene in area pavimentata, isolata dal suolo sottostante, impedendone la potenziale contaminazione.

Al termine dell'attività sarà possibile una facile ed immediata dismissione del sito senza alterazione delle caratteristiche.

La consistenza e tipologia della continuazione dell'attività sono tali da non far prevedere effetti significativi a carico delle componenti ambientali presenti nel sito.

11 ENTITÀ, COMPLESSITÀ, PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEI POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI

Da quando la Ditta ha iniziato le proprie attività di trattamento rifiuti non pericolosi, nonostante i controlli a cui è sottoposta parte degli enti competenti, non ha mai ricevuto diffide o intimazioni a sospendere l'attività per eventuali criticità ambientali lamentate.

Quanto sopra per evidenziare l'assenza di percettibile impatto negativo nel contesto in cui l'attività viene svolta.

Il materiale trattato all'interno della sede è materiale non pericoloso, riconducibile a inerti, sottoposto a selezione, movimentazione ed accumulo nell'area e con le modalità sopra descritte; tale materiale non presenta sostanziali incompatibilità con il contesto circostante ad eccezione di alcuni modesti effetti dovuti al rumore ed alla presenza di polveri.

In tal senso è affermabile che:

- gli impatti negativi presenti sono scarsamente rilevanti all'interno del contesto artigianale ed industriale in cui l'attività viene svolta;
- in relazione alla tipologia di materiale trattato ed al puntuale controllo di accettazione effettuato in ingresso di ciascun conferimento, la probabilità di accettare materiale non conforme è del tutto trascurabile;
- eventuali modesti ed accidentali sversamenti di materiale potenzialmente contaminante posso essere facilmente e tempestivamente rimossi mantenendo inalterato l'ambiente;
- una volta chiuso e rimosso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, rimossi i modesti impianti, container e baracche presenti, vista la tipologia di materiale trattato perfettamente compatibile con l'ambiente preesistente, la flora e la fauna circostanti si approprieranno velocemente dell'area dismessa.

12 MITIGAZIONI CHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE PER RIDURRE O ANNULLARE I POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI NON SIGNIFICATIVI

Sulla base degli impatti attesi, con particolare riferimento all'aria (eventuale diffusione di polveri), al rumore in fase di esercizio dell'impianto, alla difesa del suolo e delle risorse idriche e alla gestione delle acque meteoriche, oltre all'impatto che l'attività può indurre sulla viabilità esistente, si riportano le principali mitigazioni adottate dall'azienda.

È doveroso rammentare che l'azienda, con l'obiettivo primario della sostenibilità ambientale, tratterà nel suo impianto di triturazione, esclusivamente materiali per i quali, data la loro natura, non sono previsti pericoli di tossicità o molestia olfattiva.

12.1 TUTELA DELL'ARIA

Come anticipato nei precedenti paragrafi, nelle comuni fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti, possono essere originate polveri per le quali non è concettualmente prevedibile un sistema di captazione puntuale. Al fine di limitare gli effetti, l'azienda ha adottato tutti i possibili accorgimenti per limitarne la diffusione e per tutelare l'aria.

In particolare:

- umidificazione del materiale triturato presente in cumuli per limitare l'innalzamento del pulviscolo dai cumuli;
- umidificazione del materiale in fase di lavorazione, o di relativa movimentazione;
- adozione di procedura per scarico/carico dei materiali su automezzi, al fine di limitare innalzamento di pulviscolo
- eventuale copertura dei cumuli
- manutenzione dei mezzi e degli impianti
- formazione e informazione del personale impegnato presso il sito.

12.2 RUMORE

Come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, le attività svolte dall'impresa presso l'impianto di Busalla sono riconducibili ad operazioni di messa in riserva con successiva eventuale cernita manuale e trattamento meccanico dei rifiuti, al fine di ottenere materie prime seconde. Quest'ultima attività genera emissioni sonore piuttosto significative che risultano, sulla base della valutazione dell'impatto acustico redatta, conformi ai limiti di Classificazione Acustica comunale, senza causare alterazione significativa del clima acustico presente nell'area.

Sulla base di quanto indicato nella citata relazione, sono state adottate e mantenute attive dalla società le seguenti misure per mantenere le emissioni entro i limiti di legge:

- Corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro in modo da evitare comportamenti che possano causare emissioni acustiche indebite;

- Corretta manutenzione dei macchinari per evitare l'usura e il conseguente aumento delle emissioni acustiche;
- Spegnimento dei motori dei veicoli che stazionano presso l'impianto.

12.3 TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

I rifiuti che sottoposti ad attività di recupero dalla ditta IMPRESA RE SNC, presentano caratteristiche di rifiuto non pericoloso e vengono stoccati in cumuli su superficie impermeabile.

In particolare i rifiuti sono controllati prima dell'accettazione al centro, verificandone la relativa ammissibilità e conseguente possibilità di stoccaggio in cumuli senza rilascio di sostanze nocive per il terreno sottostante a seguito di eventi meteorici o fenomeni di lisciviazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Testo unico in Materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e al testo unico ambientale, l'azienda ha predisposto un piano di emergenza. Nel caso poco auspicabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, dovuti a caduta a terra di piccole quantità di sostanze, la ditta adotta specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento.

In caso di accidentale sversamento di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente all'interno dell'area di pertinenza della scrivente, l'addetto alle emergenze, sempre presente presso l'impianto, provvede all'immediata raccolta delle sostanze al fine di evitare ogni possibile contaminazione della matrice ambientale circostante. Sarà pertanto sufficiente provvedere a:

- chiudere eventuali bocchette o tappi da cui è fuoriuscito il liquido al fine di limitare l'espandersi dello sversamento;
- chiudere eventuali pozzetti e caditoie limitrofe al punto di sversamento al fine di evitare ogni possibile contaminazione della rete di captazione acque;
- aspirare/asciugare le sostanze sversate a mezzo sabbia/stracci o materiali assorbenti;
- arginare perdite con ausilio di materiali assorbenti e inerti, scelti in virtù delle caratteristiche intrinseche della sostanza sversata e in base a quanto segnalato nelle specifiche schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore;

Tutte le operazioni indicate sono condotte secondo modalità e accorgimenti specifici per il tipo di sostanza sversata. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza di emergenza saranno dotati di idonei DPI, conformi a vigente normativa e al tipo di sostanza trattata.

Al termine delle operazioni di contenimento o assorbimento, il datore di lavoro provvederà alla verifica delle aree di lavoro, dichiarando la fine dell'emergenza e comunicando la possibilità di riprendere le comuni lavorazioni.

12.4 GESTIONE ACQUE METEORICHE

Sulla base Regolamento Regionale 10 luglio 2009 N. 4 (disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne) è stato predisposto idoneo piano di gestione acque meteoriche.

Come anticipato nei precedenti paragrafi, sulle superfici scolanti presenti presso l'impianto non è previsto l'impiego di materie e rifiuti che possano dare origine a percolazioni pericolose o inquinanti, per cui non è previsto lavaggio della superficie da sostanze potenzialmente inquinanti.

In tutte le aree non riconducibili a superfici scolanti non è condotta alcuna operazione di stoccaggio di rifiuti.

Si rammenta infine, come già anticipato nei precedenti paragrafi, che all'interno delle aree di pertinenza non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o macchine impiegate nel comune svolgimento dell'attività. L'azienda si avvale infatti di centri esterni specializzati per il lavaggio dei mezzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le macchine e attrezzature necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

Nel caso poco auspicabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, è stata prevista idonea procedura, per la quale si rimanda al precedente paragrafo.

Agendo in tal senso si ritiene di prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia.

12.5 INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE (SUOLO, ACQUA, ARIA, ETC) E RELATIVE MITIGAZIONI

La continuazione dell'attività relativa al mantenimento dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non comporta interferenze negative in merito alla componente abiotica o l'uso di particolari risorse naturali presenti in sito ne fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio. Durante le lavorazioni, vista la possibilità di creare polveri durante la frantumazione/movimentazione del materiale si dovrà provvedere (come peraltro già in uso) all'attivazione della procedura di innaffiamento, qualora le condizioni ventose possano sollevare polvere dalle zone di stoccaggio e transito dei mezzi, con irrorazione dell'area attraverso spruzzatori a getto collegati alla rete idrica

12.6 INTERFERENZE CON COMPONENTI BIOTICHE (SPECIE ANIMALI, VEGETALI, HABITAT) E RELATIVE MITIGAZIONI

Anche in questo caso la continuazione delle lavorazioni previste non comporta particolari interferenze negative in merito alla componente biotica

12.7 COMPONENTE VEGETALE

Si ritiene che non sussistano incidenze sulle specie botaniche, in quanto l'area non è caratterizzata da presenza di aree d'interesse paesaggistico o caratterizzate da presenza di zone boschive sensibili, ma è caratterizzata da vegetazione quasi inesistente.

L'inaffiamento previsto minimizza il problema polveri all'esterno del sito e non ha impatto sulla vegetazione naturale presente nelle zone limitrofe.

12.8 COMPONENTE ANIMALI

12.8.1 UCCELLI

Considerato che l'area in questione (piazzale) è attualmente priva di vegetazione e da lungo tempo in uso, non verrà ridotta la possibilità all' avifauna di sosta o di nidificazione nell' intorno naturale.

12.8.2 MAMMIFERI

Considerato che l'area in questione (piazzale) è attualmente privo di vegetazione e da lungo tempo in uso, non verrà ridotta la possibilità di sviluppo specie mammifere nell' intorno naturale.

12.8.3 ANFIBI

Nessuna in quanto non vengono interessati rii e/o impluvi

12.8.4 RETTILI

La presenza delle macchine operatrici e degli operai può crea disturbo nell'ambito delle aree di lavorazione alla popolazione di lucertole e serpi che tendono a migrare in zone indisturbate.

12.8.5 INSETTI

Di difficile valutazione, ma si deve ritenere che l'impatto sull'entomo-popolazione sia alquanto limitato.

13 ALLEGATI

ALLEGATO A - AUA

ALLEGATO B – ESTRATTO PLANIMETRIA CATASTALE

ALLEGATO C – PLANIMETRIA IMPIANTO

ALLEGATO D - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO COMMESSA A-ICR – NUMERO DOCUMENTO R-08-068

ALLEGATO E - ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

ALLEGATO F – ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ALLEGATO G - TITOLO D'USO DEL DELL'AREA

ALLEGATO A - AUA

Marca da bollo
da € 16,00

Numero seriale:
01190276910078
del 16/10/2019

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

Settore Sportello Unico delle Attività Produttive - Ufficio S.U.A.P.
Sede operativa c/o Comune di Savignone - via Garibaldi, 2 - 16010 - Savignone (GE)
TEL. 0109360103 int. 27 - fax 0109361537 - suap@comune.savignone.ge.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Protocollo n° 0000396 del 1/04/2020
Responsabile dello Sportello: geom. Carlo Mellino
ALLEGATI: A.U.A.
- Allo n° 432/2020 della Città Metropolitana di Genova del 25/02/2020

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 01 DEL 1/04/2020
Codice Pratica REXMCL63T02H536K -15102019-1526 Rif. Pratica 314/2019

Oggetto: Aggiornamento per modifica sostanziale e sostituzione della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 con atto dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018 alla ditta IMPRESA RE SNC per l'insediamento produttivo sito in Busalla, Via Costalovata n° 4.

In data 1/04/2020 il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive geom. Carlo Mellino ha adottato il provvedimento di seguito riportato:

Vista l'istanza di autorizzazione unica ambientale inoltrata ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, dall'IMPRESA RE SNC di Re Marcello & Stefano con sede a Busalla (GE), Via Maria Bonningher n° 45 fondi, P.IVA 03802230106, legalmente rappresentata dal sig. Re Marcello nato a Ronco Scrivia (GE) il 02/12/1963 codice fiscale REXMCL63T02H536K, per:
- Autorizzazione Unica Ambientale;
- Scheda C - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- Scheda E - Impatto Acustico;
- Scheda G1 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;

e trasmessa telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive codice pratica 03802230103-15102019-1526 in data 15/10/2019;
Vista la legge n° 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., art. 107 che stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n° 165/2001 s.m.i. che stabilisce *(omissis)* "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" *(omissis)*;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25/06/2008 n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133";

Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra pubblica amministrazione ed impreso e cittadini;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Atteso che l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 59/2013, definisce Autorizzazione Unica Ambientale "il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3", del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n.447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visti:

- la circolare prot.n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;
- il D.M. 8 maggio 2015 di "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la circolare della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia AUA";
- la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale(AUA). Indicazione applicative ed approvazione modulistica per l'richiesta AUA;

- l'art. 20 della L.R. 12/2017 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Visti in particolare:
- **relativamente al comparto emissioni in atmosfera**
  - Il Titolo I della Parte V al D.Lgs.152/2006, la legge Regione Liguria 12/17;
- **relativamente al comparto acustica**
  - la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;
  - la Legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti**
  - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
  - il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
  - il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
  - la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relativo alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
  - la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
  - il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
  - il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";
  - la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
  - la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
  - il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
  - il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";
- **relativamente al comparto scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale**
  - la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";
  - la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
  - il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Premesso che:
- con nota dell'Unione dei Comuni dello Scrivia- Settore Sportello Unico delle Attività Produttive Ufficio SUAP - prot. n° 0002303 del 25/03/2020 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente, alla ASL 3 Genovese e al referente del

Comune di Busalla la richiesta di verificare quali autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013 n° 59, debba ricomprendere l'A.U.A.;
- con nota dell'Unione dei Comuni della Scrivia - Settore Sportello Unico delle Attività Produttive Ufficio SUAP prot. n° 0002304 del 25/03/2020 è stato comunicato al sig. RE MARCELLO l'avvio al procedimento e la richiesta di integrazione;
- che in data 25/10/2019 perveniva sul portale di Impresa in un Giorno l'integrazione richiesta;
- con nota prot. 55557 del 11/11/2019 la Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambiente Ufficio Emissioni e Oli Minerali comunicava l'avvio al procedimento per la convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013;
- con nota dell'Unione dei Comuni della Scrivia- Settore Sportello Unico delle Attività Produttive Ufficio SUAP prot. n° 0002447 del 14/11/2019 si trasmetteva la Convocazione della Conferenza dei Servizi al Referente Suap del Comune di Busalla, alla ASL 3 S.C. Igiene e Sanità Pubblica;
- che in data 10/12/2019 perveniva sul portale di Impresa in un giorno la copia del versamento dei diritti di segreteria dell'ASL 3;
- con nota dell'Unione dei Comuni della Scrivia - Settore Sportello Unico delle Attività Produttive Ufficio SUAP prot. n° 0002789 del 31/12/2019 si trasmetteva all'ASL 3 l'integrazione pervenuta;
- che in data 05/03/2020 sul portale di Impresa in un Giorno perveniva la nota prot. 2020/10600 la Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambiente Ufficio Emissioni e Oli Minerali "aggiornamento per modifica sostanziale e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con atto Dirigenziale n. 2252 del 07/11/2018 alla Impresa RE S.N.C. per l'insediamento produttivo sito nel Comune di Busalla, Via Costalovaia 4. Trasmissione Atto Dirigenziale n. 432/2020 del 25/02/2020"

Rilevato che la Città Metropolitana con atto n° 432/2020 suddetto ha informato che:
- Il Comune di Busalla, con nota n. 8618 del 19.11.2019 pervenuta in pari data, ha espresso parere favorevole sotto il profilo acustico sull'istanza;
- la ASL 3 Genovese, con nota n. 4327 del 13.01.2020, pervenuta in pari data, ha espresso parere favorevole sull'istanza a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e diffusione polveri durante le fasi di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti presenti all'interno dell'impianto (umidificazione dei cumuli, copertura dei teli nei periodi di chiusura dello stesso);

Atteso che la che la Città Metropolitana con atto n° 432/2020 sopra citato ha ritenuto di considerare favorevole anche sotto il profilo urbanistico il parere del Comune dal momento che il suddetto Ente - ad oggi - non si è ancora espresso per tale ambito e non sono pervenuti motivati dinieghi in merito e pertanto, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, lo stesso deve intendersi come assenso senza condizioni;

Preso atto
- che in data 13.11.2019 l'Ufficio Scarichi Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica ambientale per il comparto rifiuti;
- che in data 17.02.2020 l'Ufficio Emissioni della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il comparto emissioni in atmosfera;

Considerato che
- per quanto concerne il comparto rifiuti:

- presso l'insediamento di Busalla - Via Costalovaia 4, la Impresa Re s.n.c. svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per il successivo conferimento ad impianti di recupero. I rifiuti per i quali viene operata la messa in riserva sono identificati nel D.M. 05.02.1998 ai punti 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31 bis, 9.1;
- l'istanza di A.U.A. in oggetto è stata presentata essenzialmente per la modifica sostanziale consistente nell'inserimento dell'attività di recupero R5 su due tipologie di rifiuti indicati nel D.M. 05.02.1998 ai punti 7.1 e 7.11, rifiuti per i quali al momento viene operata la sola messa in riserva R13;
- nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei rifiuti autorizzati, per i quali si chiede di effettuare le operazioni di recupero R5, oggetto di istanza di modifica, ed i relativi quantitativi:

Paragrafo di riferimento D.M.05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
7.11	Pietrisco fatto d'opera	170508	R5	210 ton	150 ton
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche od elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	101311 170107 170904 170101 170102 170103 170802	R5	2700 ton	600 ton

- La nuova attività di frantumazione sarà effettuata sulla stessa area (400 m2) dove al momento viene svolta
- la sola attività di Messa in Riserva (R13); area dotata di pavimentazione in asfalto, sistema di regimazione delle acque di dilavamento e impianto di depurazione acque reflue.

I rifiuti appartenenti allo stesso punto del D.M. 05.02.1998, omogenei come tipologia o con stesse finalità di riutilizzo, verranno stoccati all'interno della stessa area in attesa della lavorazione.

I rifiuti in parola (7.1 – 7.11) saranno sottoposti a frantumazione tramite mini frantoio mobile che opererà all'interno dell'area autorizzata al fine di ottenere materia prima secondaria per l'edilizia in un caso (7.1) e inerti (7.11) da utilizzare per formazione rilevati, sottofondi, piazzali stradali.

Il frantoio è di tipo a mascelle, idoneo a trattare materiali provenienti da demolizione di natura inerte quali laterizi, calcestruzzo, cemento armato, ecc.

Nel caso si riscontri la presenza di materiali estranei (rottami di ferro, legno, plastica, ecc.) si provvederà alla rimozione manuale degli stessi; operazione che verrà effettuata nella zona di conferimento dei rifiuti.

In funzione delle esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle tipologie omogenee di rifiuti, potrebbero avere ubicazioni diverse.
- La capacità massima di trattamento-frantumazione sarà pari a circa 9,7 t/giorno.
- L'inserimento dell'attività di recupero R5 sulle tipologie di rifiuti già autorizzate, non dovrebbe comportare alcuna variazione sotto l'aspetto ambientale nella gestione dell'attività.

Rilevato
che in base alle modifiche richieste, i quantitativi di rifiuti in impianto non cambiano e che perlanto, la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la quarta: superiore o uguale a 6000 t. e inferiore a 15000 t.

- Relativamente al comparto acque risulta quanto segue
  - L'attività di recupero dei rifiuti R5, essendo eseguita sugli stessi rifiuti autorizzati in R13 e sulle stesse aree impermeabilizzate, non andrà a modificare la natura delle acque meteoriche di dilavamento, di conseguenza il sistema di trattamento delle acque refluo in esercizio, non dovrà essere modificato e/o potenziato.

- Per quanto concerne il comparto emissioni in atmosfera

  Dall'esame della documentazione inviata dall'azienda risulta quanto segue:
  - L'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e della nuova attività fi frantumazione, ha una superficie di circa 600 mq pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento elicotterato.
  - In prossimità dell'ingresso è posizionato il box prefabbricato ad uso ufficio.
  - L'oggetto della modifica consiste nell'inserimento dell'attività di recupero R5 su due punti del DM 05.02.1998 e precisamente il punto 7.1 e 7.11.
  - L'attività lavorativa consiste in :

    a) Conferimento rifiuti

    Arrivo mezzi in stabilimento

    b) Cernita (eventuale)

    Nel caso venga riscontrata la presenza di materiali estranei, la ditta procede all'asportazione manuale degli stessi.

    c) Frantumazione

I rifiuti appartenenti al punto 7.1 e 7.11 saranno sottoposti a frantumazione tramite un mini frantoio marca Guidotti ME.F520 che opererà all'interno del piazzale autorizzato.

Il mini frantoio sarà del tipo a mascelle.

I materiali frantumati saranno stoccati in cumulo separato dai rifiuti in stoccaggio R13. Sulle MPS ottenuto verrà effettuato il test di cessione.

La capacità di trattamento- frantumazione sarà di 9,7 t/giorno sull'ipotesi di 300 giorni lavorativi all'anno.

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco dei rifiuti aggiornati con le modifiche richieste:

Tipologia rifiuti codice CER	Paragrafo DM 05.02.1998	Attività di recupero (operazioni da R1 a R13)	Potenzialità massima impianto (in t)	Stoccaggio massimo istantaneo (in t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1	R12 – R13 R5	6000 di cui 2700 R5	600 t
010408 010410 010413	7.2	R12 – R13	200	200 t
170302	7.6	R12 – R13	500	50 t
170508	7.11	R12 – R13 R5	1500 di cui 210 R5	150 t
170504	7.31 bis	R12 – R13	6000	600 t
150103 170201	9.1	R12 – R13	20	20 t
Totale			14220	1620 t

Dato atto

- dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento della Città Metropolitana di Genova rispetto al procedimento assumendo;
- dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite il sistema pagoPA nelle date del 21.08.2019 e del 15.10.2019;

Preso atto che la Città Metropolitana di Genova, in data 6.12.2019 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., pervenuta in pari data;

Ritenuto, da parte della Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Preso atto che con nota rif. 2020/10600 prot, la Città Metropolitana di Genova comunicava l'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale – atto n. 432/2020 del 25/02/2020 comparti emissioni in atmosfera, acustica, smaltimento e recupero rifiuti, scarichi di acque reflue urbane;

Visto il versamento per diritti di istruttoria di €. 500,00 effettuato con bonifico Bancario in data 21/08/2019 a favore dell'Unione dei Comuni dello Scrivia;

Dato atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. "Legge Del Rio"), la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Richiamata:

- la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 17 del 26/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di costituire presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia il Settore Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 1 del 26/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare lo schema di

convenzione relativa all'utilizzo dello scrivente per lo svolgimento della gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 2 del 16/03/2016, e la n° 23 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare il regolamento per l'organizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 8 del 16/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare il disciplinare organizzativo per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

Atteso che:
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 7 del 18/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione relativa all'utilizzo dello scrivente per lo svolgimento della gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n° 4 del 31/01/2020, notificato in data 13/02/2020, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Sportello Unico delle Attività Produttive - Ufficio S.U.A.P.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto;

DISPONE

1) di **trasmettere telematicamente** presso il domicilio dell'**IMPRESA RE SNC di Re Marcello & Stefano** con sede a Busalla (GE), Via Maria Bonningher, 45 fondi, P.IVA 03802230106, legalmente rappresentata dal sig. Re Marcello nato a Ronco Scrivia (GE) il 02/12/1963 codice fiscale REXMCL63T02H536K, il Provvedimento Dirigenziale atto n° 432/2020 rilasciato il 25/02/2020 dalla Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambientale, inerente la pratica REXMCL63T02H536K-15102019-1526 – Rif. SUAP 314/2019 con il quale si dispone:

   A) di rilasciare l'**aggiornamento e la sostituzione**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, il **Provvedimento della Città Metropolitana di Genova n. 2252 del 07.11.2018 con cui è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** alla IMPRESA RE **SNC per lo stabilimento sito in Via Costalovala n° 4 a Busalla (GE).**

   B) di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.lgs. 152/2006, **lo stabilimento suddetto alle emissioni in atmosfera;**

   C) di confermare le prescrizioni impartite per il comparto scarichi in corpo idrico superficiale con il precedente Atto n. 2252 del 07.11.2018 che si intendono qui integralmente richiamate;

D) di prendere atto del parere favorevole sotto il profilo acustico espresso dal Comune di Busalla con nota prot. 8618 del 18.11.2019;

E) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n°473 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

F) di sottoporre l'Impresa Re snc al rispetto delle seguenti prescrizioni:

RIFIUTI

a) nell'impianto indicato nella planimetria allegata al presente atto, potrà essere effettuata l'attività di recupero (R5) delle tipologie di rifiuti riportate, in aggiunta a quanto già autorizzato, con i relativi quantitativi massimi:

Paragrafo di riferimento D.M. 5/2/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R5	210 ton	150 ton
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	101311 170107 170904 170101 170102 170103 170802	R5	2700 ton	600 ton

b) la frantumazione dei rifiuti dovrà essere effettuata sulla stessa area impermeabilizzata già individuata per la messa in riserva dei rifiuti;

c) presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei (R12);

d) nel caso che, per esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle diverse tipologie omogenee di rifiuti vengano modificate, i rifiuti dovranno comunque essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante la tipologia di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER;

e) entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 21.949,62 con una delle seguenti modalità:

   I. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

II. polizza fideiussoria che provveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

f) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera e) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

g) fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 8 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. a carico del produttore dei rifiuti da recuperare e del titolare dell'impianto di recupero, per i rifiuti di cui al punto a) paragrafo 7.11 dell'allegato 1 suballegato 1 oltre a quanto ivi specificato dovrà essere prevista anche la verifica dell'amianto ai fini della classificazione del rifiuto;

h) il recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1 dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto al punto 7.1.3 lettera a) del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. dell'Allegato 1 Suballegato 1 per ottenere materie prime secondarie come specificato al punto 7.1.4 dello stesso paragrafo (a tale riguardo si specifica che il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5.2.98 dovrà essere effettuato sulle diverse frazioni inerti ottenuto dopo la frantumazione e le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato C della Circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 da verificare con le modalità ivi specificate);

i) il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.11 secondo quanto previsto al punto 7.11.3 lettera c) del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. dell'Allegato 1 Suballegato 1 in assenza di una specifica che definisca le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti al punto 7.11.4 dello stesso paragrafo comporterà la permanenza della connotazione come rifiuti degli inerti ottenuti dopo la macinazione;

h) qualora le condizioni di vento lo richiedano, si dovrà provvedere ad umidificare i rifiuti prima di essere frantumati, e successivamente ad umidificare il cumulo dei materiali ottenuti dalla frantumazione.

la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) Presso lo stabilimento della Impresa Re sito in via Costalovaia, 4 - Busalla, dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione tecnica presentata in sede di AUA che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.
2) La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto di frantumazione facente parte dello stabilimento, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Busalla, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.

3) I cumuli di rifiuti potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti costantemente umidificati o in alternativa dovranno essere confinati con apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri. I cumuli dei rifiuti polverulenti dovranno avere in questo caso altezza inferiore a quella dei muretti di delimitazione. I cumuli dovranno essere coperti con teli nei periodi di chiusura dello stabilimento.
4) Le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite o umidificate per prevenire il sollevamento di polvere. Durante le operazioni di movimentazione del materiale dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri.
5) L'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.
6) I rifiuti da frantumare dovranno essere adeguatamente umidificati prima di essere inseriti nell'impianto di frantumazione.
7) I rifiuti legnosi dovranno essere stoccati in recipienti chiusi.

G) La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

2) di trasmettere telematicamente o contestualmente il presente provvedimento a:
- alla IMPRESA RE SNC;
- alla Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente
- alla Regione Liguria;
- all'A.R.P.A.L.;
- al Comune di Busalla;
- all'ASL 3 Genovese

INFORMA

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- **che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 l'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio (25/02/2020) del provvedimento della Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente;**
- **che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 il titolare dell'autorizzazione, al fini del rinnovo della stessa, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza deve inviare all'autorità competente apposita istanza di rinnovo.**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio SUAP
geom. Carlo Mollino

Proposta n. 50 / Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 432/2020

Oggetto: AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE E SOSTITUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2252 DEL 07.11.2018 ALLA IMPRESA RE S.N.C. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI BUSALLA,VIA COSTALOVAIA 4.

In data 25/02/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 15.01.2020;

la nota del segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare:

l'art. 1, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3"* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

· comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previsto;

· autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

· autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

· comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

· autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

· comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

altresì, l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

La legge Regione Liguria 18/99;

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

La circolare prot.n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che

A far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il Titolo I della Parte V al D.Lgs.152/2006;

la legge Regione Liguria 12/17;

relativamente al comparto acustica

la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;

la Legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

relativamente al comparto scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale

la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Premesso che

l'Impresa Re snc con stabilimento in via Costalovaia, 4 – Busalla (GE), è in possesso di autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 2252 del 7.11.2018 relativamente ai comparti emissioni in atmosfera, messa in riserva di rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale e acustica;

l'attività svolta presso l'impianto sito nel comune di Busalla Via Costalovaia 4 è iscritta al n. 473 del Registro metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

in data 22.08.2019 è pervenuta alla Città Metropolitana di Genova, tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 da parte della Impresa Re snc di Re Marcello & Stefano, per la modifica sostanziale della attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, svolta presso l'impianto sito nel Comune di Busalla - Via Costalovaia, 4;

in particolare, con l'istanza è stato richiesto l'inserimento dell'attività di recupero R5 per due tipologie di rifiuti indicate nel paragrafo di riferimento del D.M. 05.02.1998 ai punti 7.1 e 7.11., attività condotta su area dotata di pavimentazione impermeabile o sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue di dilavamento;

con nota prot. 55557 del 11.11.2019, Città Metropolitana di Genova, ha avviato il procedimento convocando la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;

in data 11.10.2019, a seguito dell'esame dell'istanza, preso atto che la Ditta intende dotarsi di un impianto di frantumazione originante emissioni in atmosfera per il quale non è stata formulata esplicita istanza di autorizzazione, la Città Metropolitana ha comunicato l'archiviazione del procedimento già avviato, informando contestualmente a Ditta della necessità di presentare una nuova istanza di AUA comprensiva della modulistica relativa alle emissioni in atmosfera, ai fini dell'avvio di un nuovo procedimento autorizzativo;

in data 25.10.2019 è pervenuta alla Città metropolitana, tramite il SUAP, la domanda regolarizzata;

In data 11.11.2019, con nota prot 55557, la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, convocando contestualmente conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona;

Rilevato che

Il Comune di Busalla, con nota n. 8618 del 19.11.2019 pervenuta in pari data, ha espresso parere favorevole sotto il profilo acustico sull'istanza;

La ASL 3 Genovese, con nota n. 4327 del 13.01.2020, pervenuta in pari data, ha espresso parere favorevole sull'istanza a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e diffusione polveri durante le fasi di movimentazione o di stoccaggio dei rifiuti presenti all'interno dell'impianto (umidificazione dei cumuli, copertura dei teli nei periodi di chiusura dello stesso);

Ritenuto

Di considerare favorevole anche sotto il profilo urbanistico il parere del Comune dal momento che il suddetto Ente - ad oggi - non si è ancora espresso per tale ambito e non sono pervenuti motivati dinieghi in merito e pertanto, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, lo stesso deve intendersi come assenso senza condizioni;

Preso atto

che in data 13.11.2019 l'Ufficio Scarichi Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica ambientale per il comparto rifiuti;

che in data 17.02.2020 l'Ufficio Emissioni della Città Metropolitana di Genova ha concluso la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il comparto emissioni in atmosfera;

Considerato che

<u>per quanto concerne il comparto rifiuti</u>

presso l'insediamento di Busalla - Via Costalovaia 4, la Impresa Re s.n.c. svolge attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per il successivo conferimento ad impianti di recupero. I rifiuti per i quali viene operata la messa in riserva sono identificati nel D.M. 05.02.1998 ai punti 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.31 bis, 9.1;

l'istanza di A.U.A. in oggetto è stata presentata essenzialmente per la modifica sostanziale consistente nell'inserimento dell'attività di recupero R5 su due tipologie di rifiuti indicati nel D.M. 05.02.1998 ai punti 7.1 e 7.11, rifiuti per i quali al momento viene operata la sola messa in riserva R13;

nella tabella sottostante si riporta l'elenco dei rifiuti autorizzati, per i quali si chiede di effettuare le operazioni di recupero R5, oggetto di istanza di modifica, ed i relativi quantitativi:

Paragrafo di riferimento D.M.05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
7.11	Pietrisco lotto d'opera	170508	R5	210 ton	150 ton
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	101311 170107 170904 170101 170102 170103 170802	R5	2700 ton	600 ton

La nuova attività di frantumazione sarà effettuata sulla stessa area (400 m^2) dove al momento viene svolta

la sola attività di Messa in Riserva (R13); area dotata di pavimentazione in asfalto, sistema di regimazione delle acque di dilavamento e impianto di depurazione acque reflue.
I rifiuti appartenenti allo stesso punto del D.M. 05.02.1998, omogenei come tipologia e con stesse finalità di riutilizzo, verranno stoccati all'interno della stessa area in attesa della lavorazione.
I rifiuti in parola (7.1 – 7.11) saranno sottoposti a frantumazione tramite mini frantoio mobile che opererà all'interno dell'area autorizzata al fine di ottenere materia prima secondaria per l'edilizia in un caso (7.1) e inerti (7.11) da utilizzare per formazione rilevati, sottofondi, piazzali stradali.
Il frantoio è di tipo a mascelle, idoneo a trattare materiali provenienti da demolizione di natura inerte quali laterizi, calcestruzzo, cemento armato, ecc.
Nel caso si riscontri la presenza di materiali estranei (rottami di ferro, legno, plastica, ecc.) si provvederà alla rimozione manuale degli stessi; operazione che verrà effettuata nella zona di conferimento dei rifiuti.
In funzione delle esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle tipologie omogenee di rifiuti, potrebbero avere ubicazioni diverse.

La capacità massima di trattamento-frantumazione sarà pari a circa 9,7 t/giorno.

L'inserimento dell'attività di recupero R5 sulle tipologie di rifiuti già autorizzate, non dovrebbe comportare alcuna variazione sotto l'aspetto ambientale nella gestione dell'attività.

Rilevato

che in base alle modifiche richieste, i quantitativi di rifiuti in impianto non cambiano e che pertanto, la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la quarta: superiore o uguale a 6000 t. e inferiore a 15000 t.

Relativamente al comparto acque risulta quanto segue

L'attività di recupero dei rifiuti R5, essendo eseguita sugli stessi rifiuti autorizzati in R13 e sulle stesse aree impermeabilizzate, non andrà a modificare la natura delle acque meteoriche di dilavamento, di conseguenza il sistema di trattamento delle acque reflue in esercizio, non dovrà essere modificato e/o potenziato.

Per quanto concerne il comparto emissioni in atmosfera

Dall'esame della documentazione inviata dall'azienda risulta quanto segue:

L'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e della nuova attività di frantumazione, ha una superficie di circa 600 mq pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento alicottato.
In prossimità dell'ingresso è posizionato il box prefabbricato ad uso ufficio.
L'oggetto della modifica consiste nell'inserimento dell'attività di recupero R5 su due punti del DM 05.02.1998 e precisamente il punto 7.1 e 7.11.

L'attività lavorativa consiste in :

a) Conferimento rifiuti

   Arrivo mezzi in stabilimento

b) Cernita (eventuale)

   Nel caso venga riscontrata la presenza di materiali estranei, la ditta procede all'asportazione manuale degli stessi.

c) Frantumazione

I rifiuti appartenenti al punto 7.1 e 7.11 saranno sottoposti a frantumazione tramite un mini frantoio marca Guidetti ME.F520 che opererà all'interno del piazzale autorizzato.

Il mini frantoio sarà del tipo a mascelle.

I materiali frantumati saranno stoccati in cumulo separato dai rifiuti in stoccaggio R13. Sullo MPS ottenuto verrà effettuato il test di cessione.
La capacità di trattamento- frantumazione sarà di 9,7 t/giorno sull'ipotesi di 300 giorni lavorativi all'anno.

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco dei rifiuti aggiornati con le modifiche richieste:

Tipologia rifiuti codice CER	Paragrafo DM 05.02.1998	Attività di recupero (operazioni da R1 a R13)	Potenzialità massima impianto (in t)	Stoccaggio massimo istantaneo (in t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1	R12-R13 R5	6000 di cui 2700 R5	600 t
010408 010410 010413	7.2	R12-R13	200	200 t
170302	7.6	R12-R13	500	50 t
170508	7.11	R12 –R13 R5	1500 di cui 210 R5	150 t
170504	7.31 bis	R12 –R13	6000	600 t
150103 170201	9.1	R12 –R13	20	20 t
Totale			14220	1620 t

Dato atto

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite il sistema pagoPA nelle date del 21.08.2019 e del 15.10.2019;

Preso atto che

la Città Metropolitana di Genova, in data 6.12.2019 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., pervenuta in pari data;

Ritenuto

che possa farsi luogo al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

- di aggiornare o di sostituire, ai sensi del DPR 59/2013, il provvedimento della Città Metropolitana di Genova n. 2252 del 07.11.2018 con cui è stata rilasciata autorizzazione unica ambientale alla Impresa Re s.n.c. per lo stabilimento sito in Via Costafovala, 1 _ Busalla (GE);
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.lgs. 152/2006, lo stabilimento suddetto allo emissioni in atmosfera;
- di confermare le prescrizioni impartite per il comparto scarichi in corpo idrico superficiale con il precedente Atto n. 2252 del 07.11.2018 che si intendono qui integralmente richiamate;

- di prendere atto del parere favorevole sotto il profilo acustico espresso dal Comune di Busalla con nota prot. 8618 del 18.11.2019;
- di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. **473** nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- di sottoporre l'Impresa Re snc al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Rifiuti

a) nell'impianto indicato nella planimetria allegata al presente atto, potrà essere effettuata l'attività di recupero (R5) delle tipologie di rifiuti riportate, in aggiunta a quanto già autorizzato, con i relativi quantitativi massimi:

Paragrafo di riferimento D.M.05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R5	210 ton	150 ton
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato o non, compreso le traverse e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	101311 170107 170904 170101 170102 170103 170802	R5	2700 ton	600 ton

b) la frantumazione dei rifiuti dovrà essere effettuata sulla stessa area impermeabilizzata già individuata per la messa in riserva dei rifiuti;

c) presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei (R12);

d) nel caso che, per esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle diverse tipologie omogenee di rifiuti vengano modificate, i rifiuti dovranno comunque essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante la tipologia di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER;

e) entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 21.949,62 con una delle seguenti modalità:

i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

ii. polizza fideiussoria che provveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

f) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui alla precedente lettera e) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fidejussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;

g) fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 8 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. a carico del produttore dei rifiuti da recuperare e del titolare dell'impianto di recupero, per i rifiuti di cui al punto al paragrafo 7.11 dell'allegato 1 suballegato 1 oltre a quanto ivi specificato dovrà essere prevista anche la verifica dell'amianto ai fini della classificazione del rifiuto;

h) il recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1 dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto al punto 7.1.3 lettera a) del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. dell'Allegato 1 Suballegato 1 per ottenere materie prime secondarie come specificato al punto 7.1.4 dello stesso paragrafo (a tale riguardo si specifica che il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5.2.98 dovrà essere effettuato sulle diverse frazioni inerti ottenute dopo la frantumazione e le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato C della Circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL /2005/5205 da verificare con le modalità ivi specificate);

i) il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.11 secondo quanto previsto al punto 7.11.3 lettera c) del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii. dell'Allegato 1 Suballegato 1 in assenza di una specifica che definisca le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti al punto 7.11.4 dello stesso paragrafo comporterà la permanenza della connotazione come rifiuti degli inerti ottenuti dopo la macinazione;

h) qualora le condizioni di vento lo richiedano, si dovrà provvedere ad umidificare i rifiuti prima di essere frantumati, e successivamente ad umidificare il cumulo dei materiali ottenuti dalla frantumazione.

la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Emissioni in atmosfera

1) Presso lo stabilimento della Impresa Re sito in via Costalovaia, 4 - Busalla, dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione tecnica presentata in sede di AUA che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

2) La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto di frantumazione facente parte dello stabilimento, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Busalla, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.

3) I cumuli di rifiuti potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti costantemente umidificati o in alternativa dovranno essere confinati con apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri. I cumuli dei rifiuti polverulenti dovranno avere in questo caso altezza inferiore a quella dei muretti di delimitazione. I cumuli dovranno essere coperti con teli nei periodi di chiusura dello stabilimento.

4) Le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polvere. Durante le operazioni di movimentazione del materiale dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri.

5) L'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.

6) I rifiuti da frantumare dovranno essere adeguatamente umidificati prima di essere inseriti nell'impianto di frantumazione.

7) I rifiuti legnosi dovranno essere stoccati in recipienti chiusi.

Il presente Provvedimento ha validità 15 anni. Sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Unione dei Comuni dello Scrivia, per la successiva trasmissione a:

- Impresa Re s.n.c.;
- ARPAL e ASL 3 Genovese;
- Comune di Busalla;
- Regione Liguria.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

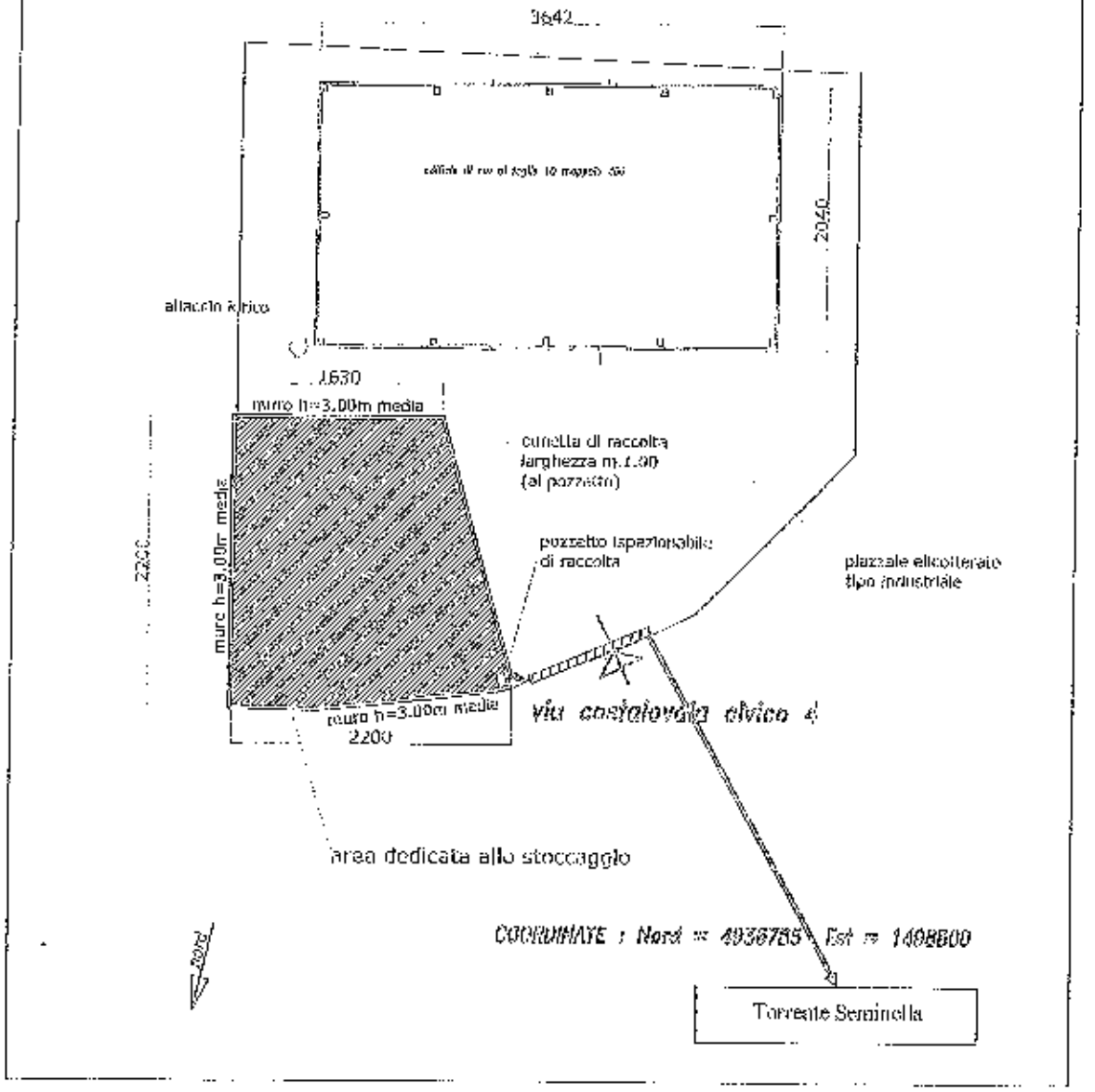
DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					1333	2019		
Note:													
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	400,00					1327	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	680,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE SITO IN BUSALLA VIA COSTALOVAIA 4

SCALA 1:500



Proposta n. 507 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Emissioni e oli minerali
Oggetto: AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE E SOSTITUZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 2252 DEL 07.11.2018 ALLA IMPRESA RE S.N.C. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI BUSALLA,VIA COSTALOVAIA 4.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo Euro	Prenotazione N.	Prenotazione Anno	Impegno N.	Impegno Anno	Accertamento N.	Accertamento Anno	CUP	CIG
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					1331	2019		
Note:													
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	400,00					1327	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	680,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 27/02/2020

Sottoscritto dal responsabile

Proposta n. 507 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO B
ESTRATTO PLANIMETRIA CATASTALE



Scala originale 1:1000
Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

F04i0 A0

11-Mar-2010 18:15
Prot. n. 715043/2010

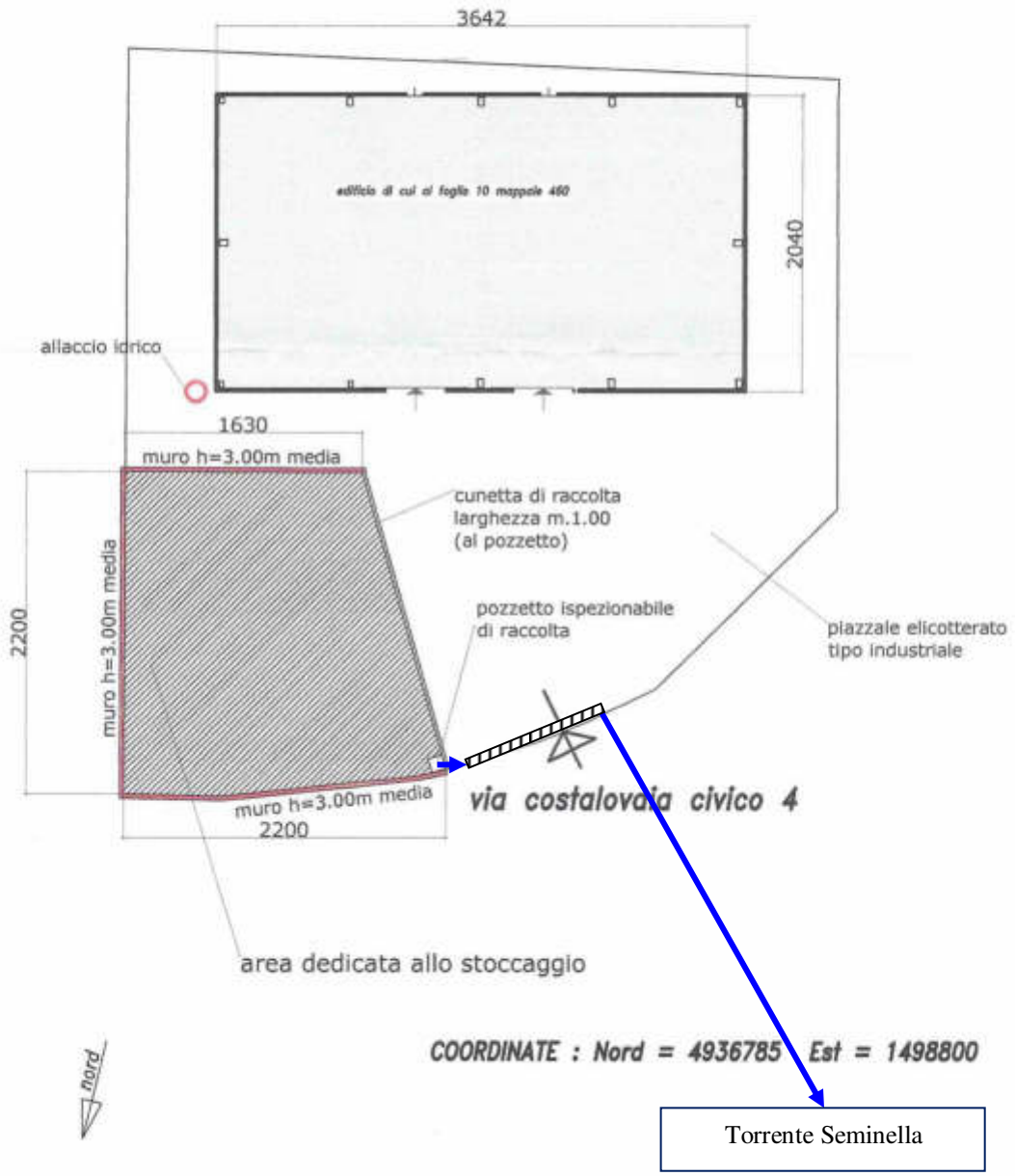
Per Visura

Ufficio Provinciale di GENOVA - Direttore: LUIGI PIETRO MATARRESE

ALLEGATO C
PLANIMETRIA IMPIANTO

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE SITO IN BUSALLA VIA COSTALOVAIA 4

SCALA 1:500



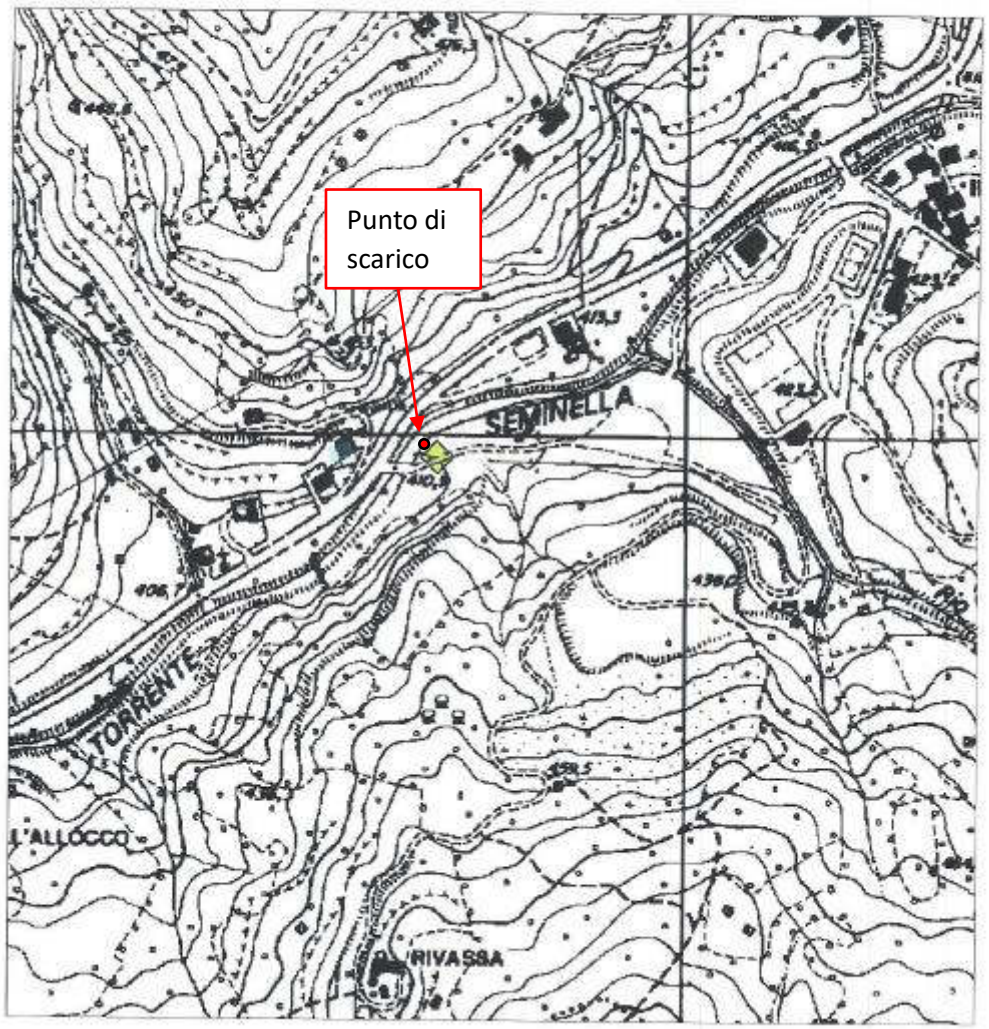
ALLEGATO D

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO (fuori testo)

ALLEGATO E
ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

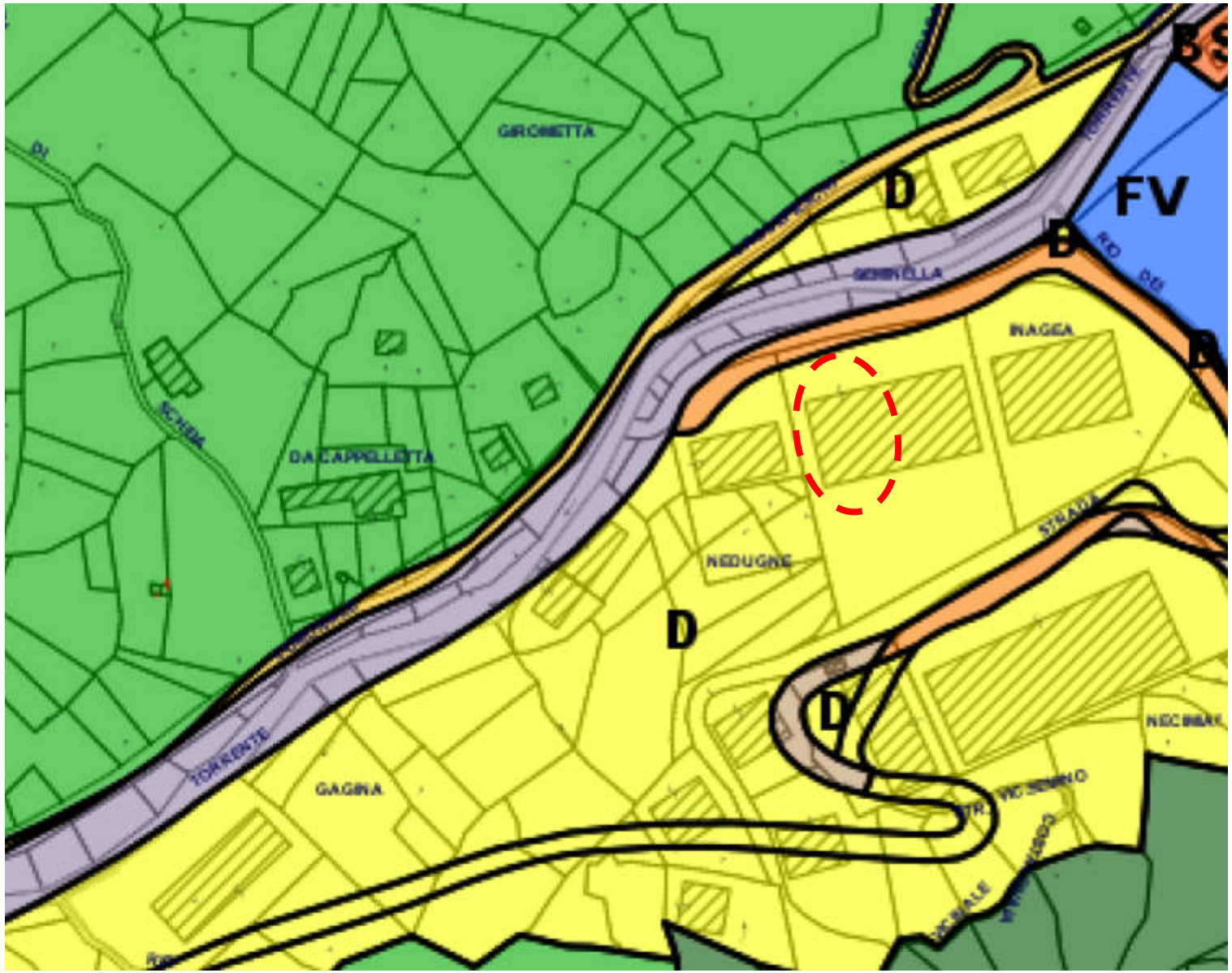
ESTRATTO CTR

Scala 1:5.000



ALLEGATO F

ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



ZONA D - INDUSTRIALE

ALLEGATO G
TITOLO D'USO DEL DELL'AREA

Serie 3 (Q 3591)

Registrato il 05.12.2002 n. 10066

col pagamento di Lire € 18000

IL DIRETTORE UFFICIO

(Dott.ssa Maria Luisa Genovese)

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata il locatore:

- **RE Eraldo,** nato a Vobbia (GE) il 19/09/1937 residente in Busalla (GE), Via M. Bonningher n ° 45/3, Cod. Fisc. REX RLD 37P13 M105H,

affitta al conduttore:

- **IMPRESA RE S.n.c. di Re Marcello & Stefano,** con sede in Busalla (GE), Via M. Bonningher n ° 45 – fondi, codice fiscale: 03802230106, in nome della quale agisce con pieni poteri il legale rappresentante Signor Re Marcello, nato a Ronco Scrivia (GE), il 02/12/1963, cod. fisc. REX MCL 63T02 H536K;

l'immobile sito in Busalla (GE), Loc Inagea, costituito da capannone industriale con piazzale e terreno circostanti cintati, il tutto identificato al N.C.E.U. di Busalla (GE), al foglio 10 numero 450, classificato come D/1 di mq. 743, rendita catastale Euro 4.957,99 ai seguenti patti e condizioni:

1) La locazione avrà la durata di anni sei dal 01dicembre 2002 al 30 novembre 2008.
2) Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 9.000,00 (novemila/00) annuali da pagarsi in rate trimestrali anticipate pari ad Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) ciascuna entro il giorno 15 del mese di inizio trimestre. Le parti convengono che il canone sia aggiornato annualmente, anche senza espressa richiesta del locatore nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT previsto dalla legge.
3) Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di sei anni e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dodici mesi prima della scadenza della locazione; espressamente le parti accettano il dettato dell'art. 29, Legge 392/78, in ordine alle possibilità di diniego di rinnovazione del contratto alla

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 2 - STACCATA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE L'ADERENTE (Dr. Alessandro Cavaglia)

prima scadenza. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di mesi dodici, ai sensi dell'art. 27, Legge 392/78.

4) I locali si concedono per uso magazzino – ricovero mezzi – officina laboratorio industriale – artigianale, con divieto di sublocazione e di mutamento di destinazione, pena la risoluzione ipso jure del presente contratto, indipendentemente da eventuale silenzio od acquiescenza tacita del locatore, che avrà esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della Legge 392/78 il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che non comporta contatti con il pubblico.

5) I locali si consegnano in normale stato di manutenzione, a norma dell'art. 1575 C.C. , salva la prova contraria da prodursi per iscritto entro otto giorni dalla stipula del presente contratto; il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le vigenti norme per quanto concerne l'agibilità. In ogni caso qualsiasi modifica o intervento che si rendessero necessari all'immobile, o agli impianti, per lo svolgimento dell'attività del conduttore, sono e saranno a completo carico di quest'ultimo.

6) E' proibito al conduttore, senza preventivo consenso del locatore, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuale. Eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del locatore resteranno da questi acquisite gratuitamente, fatto salvo sempre il diritto per lo stesso a chiedere la rimessione in pristino a spese del conduttore.

7) Il conduttore, nominato custode della cosa locata, è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d' acqua, fughe di gas ecc. , e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

8) Tutte le spese di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, sono a carico del conduttore, così come ogni altra riflettente gli impianti ed i servizi interni all'unità immobiliare locata.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale - STACCATA - Genova

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
LIBERETTO
(Dr. Alessandro Corvaglia)

9) Il locatore potrà, in caso di trattative di vendita o di locazione ad altri dell'immobile, ispezionare o far ispezionare e visitare i locali affittati, dandone preavviso di un giorno al conduttore.

10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini o di terzi. Il locatore è inoltre esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

11) Sono a carico del conduttore le spese di amministrazione relative all'effettivo utilizzo dell'immobile, come di legge o uso di piazza, nonché le spese per la fornitura dei vari servizi e utenze, le spese della presente scrittura così come le spese per i futuri rinnovi, e le spese per bolli e quietanze relative al canone d'affitto.

12) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge, nonché agli usi e consuetudini di piazza in materia di locazione.

Busalla, lì 01 dicembre 2002

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, Codice Civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui ai punti n° 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarle.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Agenzia delle Entrate - SEDE STACCATA - GENOVA 2 - Ufficio di Genova 2

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'ADDETTO

(Dr. Alessandro Carvaglia)